SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 maggio 2006.

Istituzione dell'Università Telematica Internazionale non statale «Unitel».

06A05067

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° giugno 2006, n. **201.**

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 13):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 28 aprile 2006.

Assegnato alla commissione speciale esame ddl di conversione di DL in sede referente il 23 maggio 2006.

Esaminato dalla commissione speciale esame ddl di conversione di DL il 23 maggio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 521):

Assegnato alla commissione speciale esame ddl di conversione di DL in sede referente il 30 maggio 2006.

Esaminato dalla commissione speciale esame ddl di conversione di DL in sede referente il 31 maggio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 2006.

AVVERTENZA:

— Il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 80.

06G0224

LEGGE 1° giugno 2006, n. **202.**

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 14):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) il 28 aprile 2006.

Assegnato alla commissione speciale esame ddl di conversione di DL in sede referente il 23 maggio 2006.

Esaminato dalla commissione speciale esame ddl di conversione di DL il 23 maggio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 522):

Assegnato alla commissione speciale esame ddl di conversione di DL in sede referente il 30 maggio 2006.

Esaminato dalla commissione speciale esame ddl di conversione di DL in sede referente il 31 maggio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 2006.

AVVERTENZA:

— Il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 81.

06G0225

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 aprile 2006, n. **203.**

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera *a)*, che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006);

Considerata la necessità di provvedere ad individuare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dall'Amministrazione della difesa e le finalità di interesse pubblico perseguite, esclusi i trattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Amministrazione ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi, nonché di trasferimento di dati personali e sensibili all'estero ai sensi dell'articolo 43 del «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Ritenuto altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del «Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Visto il decreto 10 ottobre 2002 del Ministro della difesa (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 2002), adottato in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici»;

Acquisito in data 9 marzo 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/17017, in data 11 aprile 2006);

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione della difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili

1. Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 20, che formano parte integrante del presente decreto, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 98 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, in particolare nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione e di trasferimento all'estero, individuate nel presente regolamento, sono ammesse soltanto se indispensabili all'adempimento degli obblighi o allo svolgimento dei compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Il decreto 10 ottobre 2002 del Ministro della difesa è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 2006

Il Ministro: MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 77

ALLEGATO

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento

Personale militare - reclutamento - Transito del personale militare nei ruoli del personale civile – Concorsi, procedure selettive ed ammissioni ai corsi di formazione ed alle carriere di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, quali: Concorsi allievi scuole militari - Allievi accademie - Allievi ufficiali in ferma prefissata - Allievi ufficiali piloti di complemento - Ammissione ufficiali in ferma prefissata alla rafferma annuale - Concorso ufficiali del ruolo normale a nomina diretta - Ufficiali dei ruoli speciali - Ufficiali direttori e vice direttori di banda delle Forze armate - Ammissione ferma biennale degli ufficiali di complemento - Concorsi per reclutamento allievi marescialli di Esercito, Marina ed Aeronautica ed allievi ispettori dell'Arma dei carabinieri - Concorsi per il reclutamento allievi sergenti di Esercito, Marina ed Aeronautica ed allievi sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri - Concorsi per il reclutamento degli orchestrali delle Forze armate - Concorsi per volontari di truppa - Concorsi per transito nel servizio permanente dei volontari di truppa - Concorsi per transito dei volontari di truppa nelle Forze di polizia - Concorsi straordinari per il transito in servizio permanente ed ulteriori concorsi assimilabili ai precedenti - Ammissioni ai corsi di formazione ed alle carriere di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.
Personale civile - assunzione personale delle aree funzionali – assunzione dirigenti – assunzione categorie protette.

Fonti normative

Reclutamento: R.D. 472/41; R.D.L. 314/35; L. 113/54; L. 599/54; L.1137/55; D.P.R. 950/56; L. 1168/61; L. 1414/64; L. 212/83; L. 958/86; L. 224/86; D.M. 62/88; L. 53/89; L. 241/90; D.P.R. 352/1992; D.M. 519/1995; D.P.R. 487/94; D.Lgs. 196/95; D.Lgs. 198/95; D.P.R. 511/97; D.P.R. 332/97; D.Lgs. 490/97; L. 186/99; L. 380/99; D.Lgs. 24/2000; D.Lgs. 298/00; D.M. 302/00; D.P.R. 445/00; D.Lgs. 467/01; D.Lgs. 165/01; D.Lgs. 82/2001; D.Lgs. 83/2001; D.Lgs. 215/01; D.Lgs. 196/03; L. 226/04; L. 382/1978; D.P.R. 237/1964; D.Lgs. 197/05; D.Lgs. 78//91.
Transito nei ruoli del personale civile: L. 226/99.
Assunzioni: D.lgs. 165/01-D.P.R. 487/94 - L. 127/97-C.C.N.L.
categorie protette: L. 686/61; L. 113/85; L. 68/99.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione di rapporti di lavoro dipendente: art. 112, d.lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ vita sessuale

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
a) Enti internazionali presso i quali il personale militare presta sevizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ex articolo 43 del D.lgs. n. 196 del 2003, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, quali quelli relativi agli accertamenti sanitari connessi all'idoneità al servizio militare, ovvero per le comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico e sull'impiego, limitatamente ai casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e Corte dei Conti, ai fini della registrazione dei decreti di assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Acquisizione delle domande di assunzione, controllo dei requisiti per l'assunzione, raccolta delle informazioni circa il possesso delle qualità morali e di condotta da parte degli aspiranti all'assunzione, organizzazione delle prove d'idoneità e convocazione dei candidati, svolgimento delle prove d'idoneità, comunicazione dei risultati delle prove, richiesta ed acquisizione dei documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati, procedimenti di nomina. Nella fase del reclutamento, in sede di accertamento psico - sanitario, possono essere richiesti all'interessato dati idonei a rivelare la vita sessuale (nel rispetto dei principi posti dall'articolo 22 del decreto legislativo 196 del 2003 e comunque al di fuori di test psico attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato), limitatamente ai casi in cui sia indispensabile utilizzare tali dati, unitamente ad altre informazioni di carattere sanitario e comportamentale, per accertare l'inesistenza di patologie incidenti sull'idoneità al servizio militare. I dati vengono raccolti presso l'interessato o presso altre amministrazioni, come nel caso dell'acquisizione dei dati giudiziari presso il casellario giudiziale. Non sono previste comunicazioni di dati sensibili all'esterno, se non con riguardo alla fase del controllo dei decreti di assunzione delle categorie protette, ovvero nell'ipotesi in cui l'interessato si trovi a prestare servizio presso un organismo internazionale e si renda necessario notificargli atti attraverso questo ultimo. Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e comunicazione dei dati in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico – legali di secondo grado. In tale caso la comunicazione avviene a richiesta dell'interessato.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 2

Denominazione del trattamento

Personale – Documentazione caratteristica - documentazione matricolare – fascicoli personali - Gestione della documentazione caratteristica e matricolare - Rilascio attestazione per benefici combattentistici – Rilascio carta multiservizi difesa - Cancellazione dalla documentazione matricolare di riferimenti a sentenze, ai sensi della legge sul casellario giudiziale - Aggiornamento documentazione matricolare - Cancellazione dalla documentazione matricolare di eventuali riferimenti a sanzioni disciplinari - Impianto custodia e aggiornamento degli stati di servizio e della documentazione caratteristica.

Fonti normative

Personale militare: regolamenti di ciascuna Forza armata per la tenuta della matricola: Regolamenti del 15/10/1938 per Aeronautica militare e del 25/07/1941 per Esercito italiano ; R.D. 24/08/1941 per la Marina militare - R.D. 1236/41; D.L. 137/48; L. 390/50; L. 93/52; L. 1137/55; L. 1742/62; L 1695/62; L. 336/70; D.P.R. 642/72; L. 392/78; L. 801/1977; L. 890/77; L. 692/81; L. 140/85; D.P.R. 545/86; L. 370/88; L. 544/88; D.P.R. 566/88; DPR 213/02; L. 599/54; L. 113/54; D.Lgs. 196/95; D.Lgs. 490/97; D.P.R. 213/02; D.L. 137/48; L. 390/50; L. 93/52; L. 1137/55; L. 1742/62; L. 1695/62; L. 336/70; D.P.R. 642/72; L. 392/78; L. 801/77; L. 890/77; L. 692/81; L. 140/85; D.P.R. 545/86; L. 370/88; L. 544/88; D.P.R. 566/88; L. 599/54; L. 113/54; D. Lgs. 196/95; D. Lgs. 490/97; L. 241/90; L. 15/05; D. lgs. 82/2005
Personale civile: D.P.R. 3/57; D.P.R. 686/57; CCNL.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro: art. 112, D.Lgs. n. 196 del 2003

Tipi di dati trattati

☒ convinzioni: ☒ politiche ☒ sindacali

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Nessuno dei procedimenti, ad eccezione di quelli presupposti al riconoscimento dei benefici previdenziali ed assistenziali e limitatamente ai dati strettamente indispensabili, comporta la comunicazione dei dati sensibili ad altri enti della P.A. Con riguardo alla documentazione caratteristica, personale e matricolare, ne è prevista la compilazione, l'aggiornamento e la custodia con la trasmissione dei giudizi e la visione integrale da parte dell'interessato. La documentazione caratteristica reca al proprio interno alcuni giudizi di competenza del compilatore, che possono essere idonei a rivelare lo stato di salute del valutato in relazione al contesto in cui tali giudizi sono espressi. Nell'ambito della documentazione matricolare del personale militare, nei fascicoli personali del personale civile e nella cartella personale per il personale militare sono contenuti dati sanitari, nonché dati riguardanti procedimenti o provvedimenti giudiziari e disciplinari. Tali dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata). La documentazione cartacea è custodita in locali muniti di serratura.
Nei fascicoli personali per il personale civile, possono inoltre essere contenuti dati riguardanti le convinzioni politiche o sindacali in relazione all'applicazione di istituti previsti dalla disciplina normativa dei rapporti di lavoro, come ad esempio, i permessi per campagne elettorali, aspettative per l'esercizio dei mandati rappresentativi e permessi sindacali.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 3

Denominazione del trattamento

Personale militare – Stato giuridico - Avanzamento - Collocamento in aspettativa per motivi sanitari e per motivi privati - Perdita del grado e reintegrazione nel grado - Cessazione dal servizio - Promozione al grado superiore per ufficiali, sottufficiali, truppa - Iscrizione nel ruolo d'onore - Collocamento in congedo per permanente inabilità al servizio militare incondizionato - Revoca del provvedimento di riforma – Rideterminazione delle anzianità nel ruolo e di grado - Transito di ruolo - Transito nei ruoli del personale civile per accertata permanente inidoneità fisica al servizio militare - Cessazione servizio d'autorità - Formazione delle aliquote di avanzamento - Esclusione dall'aliquota di avanzamento, sospensione della valutazione, cancellazione dal quadro di avanzamento per mancanza di requisiti - Rettifiche della decorrenza delle promozioni - Transito dall'ausiliaria nella riserva - Dimissioni e proscioglimenti dalla ferma ufficiali/sottufficiali/truppa/allievi delle scuole/istituti delle Forze armate - Richiami in servizio e cessazione dagli stessi - Procedure concorsuali per avanzamento - Riammissione in servizio - Procedure selettive interne diverse dall'accesso iniziale nell'Amministrazione militare e per assunzione di incarichi in particolari specialità.
Personale civile: procedure di riqualificazione del personale appartenente alle aree funzionali - Conferimento di incarichi dirigenziali

Fonti normative

R.D. 484/36; L. 883/41; L. 1137/55; L. 1168/61; D.P.R. 237/64; L. 1414/64; L. 536/71; D.P.R. 642/72; L. 187/76; L. 801/1977; L. 392/78; L. 574/1980; D.P.R. 738/81; L. 53/83; L. 17/86; L. 224/86; D.P.R. 545/86; L. 958/86; L. 53/89; L. 79/89; L. 404/90; L. 537/93; L. 724/94; D.Lgs. 117/93; D.Lgs. 165/97; L. 266/99; L. 78/00; D.Lgs. 298/00; D.Lgs. 83/01; DPR 213/02; L. 599/54; L. 113/54; D.Lgs. 165/01; L. 212/83; D.Lgs. 196/95; D.Lgs. 490/97; D.Lgs.198/95; D.Lgs. 498/97; L. 186/99; L. 226/99; D.Lgs. 215/01; D.Lgs. 236/03; L. 186/04; L. 226/04; D.Lgs. 197/05.

Personale civile: CCNL – D.Lgs. 165/01.

* *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro: art. 112, D.lgs. n. 196 del 2003

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard)

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
a) Enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ex articolo 43 del D.lgs. n. 196 del 2003, ai fini della necessaria notifica di atti incidenti sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'interessato;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che incidono sullo stato giuridico del personale legati a ragioni di carattere sanitario o giudiziario;
c) Ministero delle infrastrutture e trasporti, limitatamente alla gestione del rapporto di lavoro relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto;
d) Dicasteri presso i quali transiti il personale volontario di truppa, ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sono acquisiti presso gli interessati o presso altri soggetti pubblici, come ad esempio presso il Casellario giudiziale.
La comunicazione di dati sensibili e giudiziari all'esterno è prevista con esclusivo riguardo alla fase del controllo e del perfezionamento degli atti, come ad esempio il visto di legittimità dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa o la registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti (per i procedimenti in cui siano necessari tali adempimenti), nonché in relazione ai procedimenti concernenti il personale del Corpo delle capitanerie di porto, stante la dipendenza funzionale di tale personale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alcuni procedimenti relativi al personale volontario di truppa comportano, altresì, la necessità di comunicare dati ai Ministeri che subentreranno nella competenza nei confronti del personale il cui transito ad altro Corpo dello Stato o Forza di polizia sia già previsto in fase di arruolamento.
Tali dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata). La documentazione cartacea è custodita in locali muniti di serratura, quale ad esempio quella relativa agli accertamenti sanitari connessi all'idoneità al servizio militare o alle comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento

Assenze per motivi di salute e di famiglia – Assenze per malattia – Licenza straordinaria di convalescenza e aspettative per motivi di salute - Ricovero - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (tossicodipendenza, alcoolismo) - Tutela dei dipendenti portatori di handicap - Congedi per maternità e paternità - Congedi parentali - Congedi e permessi per l'assistenza a portatori di handicap - Congedi per eventi e cause particolari - Aspettativa per motivi privati – Licenze straordinarie e permessi per gravi motivi di famiglia e per esigenze personali.

Fonti normative

L. 104/92; L. 423/93; D.P.R. 394/95; D.P.R. 395/95; D.Lgs. 151/01; L. 53/00; CCNL

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro, articolo 112 e benefici economici ed abilitazioni, articolo 68 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Aziende Sanitarie Locali per l'accertamento dei requisiti di legge.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero dietro richiesta dell'amministrazione e sono custoditi in forma cartacea nel fascicolo personale. La raccolta dei dati avviene pertanto, principalmente presso l'interessato. Su richiesta dell'interessato possono essere raccolti anche dati relativi ai propri familiari, ai fini dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina normativa dei rapporti di lavoro (benefici previsti a tutela delle persone portatrici di handicap, dei figli minori e della famiglia), nonché per lo svolgimento del rapporto di impiego fra l'interessato e l'Amministrazione difesa. La raccolta dei dati sensibili di tipo sanitario e giudiziario, avviene solamente nel caso in cui vi siano norme di legge che lo consentono ed esclusivamente nel caso in cui tale trattamento risulti indispensabile all'adozione dei provvedimenti di competenza. I dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata). La documentazione cartacea è custodita in locali muniti di serratura.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 5

Denominazione del trattamento

Sicurezza ed igiene sul lavoro, e attività medico-legale per i dipendenti - Pratiche sanitarie relative alla concessione di cure termali, idropiniche, inalatorie - Infortuni sul lavoro - Accertamento malattie professionali personale civile - Riconoscimento lesioni/infermità dipendenti da causa di servizio - Equo indennizzo - Vaccinazione personale militare e civile - Tenuta cartella sanitaria personale militare e civile - Accertamento del possesso dei requisiti qualificanti per l'accesso a specifici impieghi - Verifica requisiti previsti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro - Verifiche fattori di rischio - Sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro - Infortuni extralavorativi – Collocamento in aspettativa - Indennità speciale una tantum per le Forze di polizia – Attività di profilassi individuale e di reparto o di equipaggio - Aspetti sanitari di radioprotezionistica – Comunicazioni e notifiche di assenze per malattie/lesioni gravi comportanti il collocamento in aspettativa – Inabilità permanente, ovvero morte del personale.

Fonti normative

L. n. 323 del 2000; D.P.R. 1124 del 1965; D.P.R. n. 461 del 2001; L. n. 312 del 1980; D.P.R. n. 327 del 1980; D.P.R. n. 738 del 81; L. n. 599 del 1954; D.P.R. n. 686 del 1957; D.P.R. n. 3 del 1957; D.P.R. n. 336 del 1994; L. n. 27 del 2001; R.D. n. 2544 del 1932; L. n. 626 del 1994; D.lgs. n. 241 del 2000; L. n. 283 del 1962; D.Lgs. n. 155 del 1997; L. n. 1140 del 1957; L. n. 1116 del 1962; D.P.R. n. 1076 del 1976; D.P.R. n. 618 del 1980; D.Lgs. 230 del 1995; D.Lgs. n. 242 del 1996; L. n. 3 del 2003.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

- Gestione rapporto di lavoro – applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione - art. 112 e articolo 85, lettera e), del D. Lgs. n. 196 del 2003;

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Comitato di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il previsto parere in materia di cause di servizio e di equo indennizzo;
b) Autorità di pubblica sicurezza, INAIL (per il solo personale civile) ed organo di vigilanza presso le ASL (per il solo personale civile), per gli infortuni sul lavoro;
c) ISPESL ed organo di vigilanza presso le ASL, ai fini della trasmissione della cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
d) Enti internazionali presso i quali il personale militare presta sevizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ex articolo 43 del D. lgs. n. 196 del 2003, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, quali quelli relativi a documentazione sanitaria indispensabile a garantire l'erogazione a richiesta o in caso di emergenza di prestazioni sanitarie all'interessato ed ai suoi familiari o connessi con la verifica dell'idoneità al servizio militare.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie, a cura del personale sanitario, in relazione ai procedimenti avviati ad iniziativa di parte o d'ufficio. I dati sono archiviati su supporto cartaceo o informatico, presso la struttura sanitaria e vengono custoditi in appositi armadi dotati di serratura e in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato. I dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata). La trattazione e la comunicazione dei dati sensibili concernenti lo stato di salute sono attuate dagli uffici periferici e centrali competenti alla trattazione delle varie fasi del procedimento.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 6

Denominazione del trattamento

Monitoraggio e ricerca scientifica - Attività di ricerca scientifica e monitoraggio sanitario del personale impiegato in missioni internazionali .

Fonti normative

D.L. n. 393 del 2000, convertito dalla L. n. 27 del 2001; D.M 22 ottobre 2002; D.L. n. 9 del 2004, convertito nella L. n. 68 del 2004;

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

- Gestione rapporto di lavoro - finalità scientifiche - compiti del servizio sanitario nazionale - artt. 112 , 98 del D. Lgs. n. 196 del 2003;

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Comunicazione dei dati sanitari del personale impiegato in missioni internazionali agli organi preposti dalla normativa di settore a svolgere l'attività di ricerca scientifica e di monitoraggio.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

L'adesione alle campagne di monitoraggio è volontaria in ogni sua fase e a tale scopo, in occasione di ciascuna visita medica l'interessato rilascia apposita dichiarazione di voler aderire alla campagna di monitoraggio. Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di accertamenti di laboratorio che possono anche essere svolti oltre che dalle strutture sanitarie militari in territorio nazionale e all'estero, anche dalle strutture sanitarie del SSN, secondo le procedure previste dalla normativa di settore.
La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie a cura del personale sanitario. I dati sono archiviati su supporto cartaceo o informatico, presso la struttura sanitaria e vengono custoditi in appositi armadi dotati di serratura ed in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato. I dati, ove custoditi in elaboratori elettronici sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata). Il trattamento dei dati personali di carattere sanitario avviene esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo di informazioni personali sulla salute delle persone interessate sia ritenuto indispensabile per svolgere l'attività di monitoraggio prevista dalla legge, non essendo sufficiente l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Le modalità di esecuzione del monitoraggio avvengono comunque nel rispetto dei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi di riferimento e dei relativi regolamenti di attuazione.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 7

Denominazione del trattamento

Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi – Soccorso e assistenza sanitaria di emergenza - Assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione – Attività immuno-trasfusionale – Ricovero ospedaliero – Attività autoptica - Tenuta cartella sanitaria - Infortuni extralavorativi –Attività di profilassi individuale e collettiva – Aspetti sanitari di radioprotezionistica – Denuncia di malattie infettive .

Fonti normative

R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; D.P.R. n. 128 del 1969; L. n. 833 del 1978; D.P.R. 285 del 1990; L. 578 del 1993; D.lgs. n. 502 del 1992; L. 120 del 2001; D.P.R. 27 marzo 1992; D.P.R. 14 gennaio 1997; D.M. 1 settembre 1995; D.M. 5 novembre 1996; D.M. 487 del 1997; D.M. 31 ottobre 2000; D.P.R. n. 1076 del 1976; L. n. 219 del 2005; D.Lgs. 230 del 1995; D.M. 3 marzo 2005; DPCM 24 ottobre 2005, n. 183; L. 107 del 1990; L.210 del 1992; D.M. . 499 del 1992; L. 405 del 2001; L180/78; D.lgs. 322 del 1989; L. 354 del 1975; D.M. 15 dicembre 1990; D.P.R. 396 del 2000; Regolamenti comunali di polizia mortuaria.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Compiti degli organismi sanitari pubblici - art 85, comma 1, lettere a), d), e), g) ed f) del D.Lgs. n. 196 del 2003

Tipi di dati trattati

☒ origine: ☒ razziale ☒ etnica

☒ convinzioni: ☒ religiose

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ vita sessuale

☒ dati giudiziari

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
a) Azienda sanitaria di residenza dell'interessato, nei casi previsti dalla normativa di settore;
b) Ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del malato;
c) Autorità giudiziaria e Forze di polizia;
d) Ministero della salute ed ASL, per la denuncia di casi di malattie infettive e diffusive;
e) Centri di coordinamento regionale immuno-trasfusionali;
f) Riscontro ad esami commissionati da presidi ospedalieri e da unità operative di medicina generale;
g) Comune ove è avvenuto il decesso;
h) Autorità giudiziaria (ove la comunicazione del decesso sia prevista da obblighi di legge).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Soccorso e assistenza sanitaria di emergenza. I dati afferenti allo stato di salute della persona soccorsa sono acquisiti dall'operatore al momento della richiesta di intervento e sono da questi comunicati agli operatori del mezzo di soccorso. Durante il trasporto sono riportate nella scheda di soccorso i dati anagrafici, l'anamnesi, ove possibile, e le operazioni di assistenza compiute. Nel caso in cui il paziente abbia necessità di ricovero, viene trasportato presso l'ospedale più idoneo al trattamento della patologia. Giunti presso l'ospedale militare il personale infermieristico procede all'accoglienza e alla compilazione della scheda di TRIAGE con la relativa assegnazione del codice colore di priorità di accesso agli ambulatori. Il medico di pronto soccorso completa il dato di TRIAGE con i dati clinico - anamnestici di pertinenza medica, i quali vengono trasmessi ad altro personale medico per consentire gli ulteriori accertamenti urgenti, ovvero per l'eventuale trasferimento in regime di ricovero presso altra struttura ospedaliera. In caso di dimissione dal pronto soccorso, il personale sanitario addetto procede all'archiviazione della pratica, dopo aver consegnato la copia integrale dei documenti all'utente.

Assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione. Il trattamento dei dati è correlato all'erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di riabilitazione. La prescrizione può essere effettuata dal medico militare, presso il comando o ente d'appartenenza dell'interessato, dal medico di medicina generale o da altro medico del servizio sanitario regionale ed è utilizzata dal paziente ai fini della prenotazione della prestazione presso la struttura sanitaria militare. Il referto delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio è conservato in forma cartacea ed informatica. I dati relativi all'anamnesi familiare sono raccolti presso l'interessato solamente quando ciò sia strettamente indispensabile per la diagnosi e la cura della salute. Con riguardo alla riabilitazione i dati sensibili concernono lo stato di salute e di autonomia del soggetto, con le indicazioni del quadro riabilitativo ed assistenziale ritenuto necessario.

attività immuno – trasfusionale. I dati riguardano donatori, sacche e riceventi, per garantire la tracciabiltà di ogni unità di emocomponenti. I dati relativi al donatore contenuti nella scheda di cui al D.M. 3 marzo 2005, sono trattati nell'ambito del processo di selezione del donatore a cura della struttura trasfusionale che ne cura la conservazione. Le unità di sangue e di emocomponenti vengono raccolti in sacche etichettate conformemente al D.M. 25 gennaio 2001, che in particolare recano il numero identificativo

della donazione attraverso il quale è possibile risalire al donatore, ove ciò risulti necessario. I dati relativi al ricevente sono trattati e conservati sia dalla struttura di immuno-ematologia e trasfusionale, sia dalla struttura di degenza presso la quale il paziente è sottoposto al trattamento trasfusionale.

Ricovero ospedaliero. Il trattamento dei dati riguarda le attività correlate alle attività di ricovero ospedaliero che può avvenire sia in modo programmato, sia in urgenza. Nell'ambito dell'attività di ricovero ospedaliero il trattamento dei dati è correlato alle seguenti attività: cartelle cliniche di ricovero; diari clinici relativi ai ricoverati; registri nosologici; registri delle prenotazioni; schede di dimissione; relazione clinica di dimissione diretta al medico di famiglia; archivi di attività diagnostiche e terapeutiche; registri di sala operatoria; registri delle trasfusioni; registri dei decessi, delle autopsie e delle certificazioni di morte; attività amministrativo – contabili; registro della lamentele degli utenti. I dati relativi alle convinzioni religiose sono trattati in seguito alla richiesta di assistenza spirituale avanzata dall'interessato, ovvero quando egli rifiuti trattamenti sanitari in contrasto con la propria confessione religiosa. I dati riguardanti l'origine razziale ed etnica possono venire in considerazione in sede di assistenza sanitaria erogata a cittadini stranieri, laddove indispensabili. Il ricovero può dar luogo al trattamento dei dati giudiziari quando questo riguardi cittadini detenuti. In caso di decesso presso la struttura ospedaliera militare si eseguono attività certificatorie finalizzate alla autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione. L'attività autoptica viene svolta solamente per l'accertamenti diagnostici in caso di decesso in cui sussistono dubbi sulla causa della morte. L'ospedale militare redige le schede di morte con finalità epidemiologica e statistica. La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie pubbliche e private dai quali viene trasferito il malato. I dati sono archiviati su supporto cartaceo o informatico presso la struttura sanitaria e vengono custoditi in appositi armadi dotati di serratura ed in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato. I dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata).

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 8

Denominazione del trattamento

Attività medico – legale in favore di terzi - Attività medico-legale in favore di soggetti estranei all'Amministrazione, al fine del rilascio di abilitazioni, licenze, attestati aeronautici, ovvero per il riconoscimento di benefici pensionistici, assistenziali - Risarcimento danni da emotrasfusione - Attività medico-legale in sede giurisdizionale e giustiziale, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, dell'Avvocatura dello Stato e di tutte le Amministrazioni dello Stato;

Fonti normative

D.P.R. 566/88, L. 335/95; D.P.R. 461/01, L. 833/78; L. 219/05; D.P.R. 309/90; D.P.R. 495/92; L. 416/26; R.D. 1024/28; L. 913/80.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Compiti degli organismi sanitari pubblici – art. 85, lettera d) del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Datore di lavoro privato (es. Compagnia aerea) o pubblica amministrazione (es Forza di polizia o Corpo armato di appartenenza) dell'interessato sottoposto all'accertamento della idoneità a svolgere le specifiche mansioni, limitatamente al giudizio d'idoneità;
b) Datore di lavoro dell'interessato al fine del riconoscimento di benefici pensionistici;
c) Motorizzazione civile per il rilascio ed il rinnovo della patente di guida civile;
d) Prefetture e Questure, per finalità connesse al rilascio del porto d'armi limitatamente al giudizio di idoneità;
e) Servizi di assistenza sanitaria naviganti (SASN);
f) INPS, ai fini previdenziali.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

La raccolta dei dati avviene presso l'interessato o presso il datore di lavoro con riguardo alla documentazione strettamente necessaria all'espletamento dell'attività medico-legale richiesta (come ad esempio per le certificazioni di idoneità al volo per piloti). La suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e a cura di personale sanitario. Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo le disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente. Amministrazioni pubbliche o private possono richiedere alle strutture sanitarie militari pareri e consulenze medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori ed ogni altro indennizzo previsto da istituti normativi che contemplano la competenza di accertamento presso organi sanitari del Ministero della difesa. Tali organi effettuato l'accertamento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'interessato nell'ambito delle loro competenze e predispongono il parere o la consulenza medico-legale da comunicare all'Amministrazione richiedente.
La struttura sanitaria militare trasmette alla Motorizzazione civile il certificato di idoneità, recante l'eventuale obbligo di protesi correttive per la vista e l'udito, ai fini de rilascio o del rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli. Analoga comunicazione viene effettuata alle competenti Questure e Prefetture per la licenza del porto di armi.
Gli organi sanitari dell'Aeronautica militare effettuano, ai sensi della normativa vigente, visite mediche di accertamento dell'idoneità psico-fisica dei titolari di licenza o attestati aeronauti civili. Le visite riguardano privati cittadini, dipendenti di compagnie commerciali, nonché personale di altre Amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia ed i Corpi armati dello Stato. I dati sanitari raccolti sono esclusivamente quelli strettamente indispensabili alla formulazione dei giudizi di idoneità/inidoneità psico-fisica. Tali giudizi sono comunicati al datore di lavoro privato o pubblico, nonché agli organi dell'aviazione civile ed ai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 9

Denominazione del trattamento

Impiego del personale - Personale militare – Pianificazione pluriennale dell'impiego - Ordini di trasferimento per la dislocazione delle risorse umane sul territorio nazionale ed all'estero - Trasferimenti di sede a domanda - Ammissione, revoca, anticipazione e rinvio frequenza corsi obbligatori e non obbligatori - Impiego conseguente a qualificazione, dequalificazione ed abilitazioni varie - Trasferimento a domanda ai sensi della legge 104/92 - Trasferimenti per mandati politici rappresentativi - Assegnazioni temporanee - Rilascio passaporto di servizio e rilascio tessere personali di riconoscimento - Nomine ad alte cariche militari - Transito categoria/specialità dei sottufficiali - Ammissione dei sottufficiali ai corsi per aero soccorritori ed eventuali altri corsi - Assegnazione a domanda di accompagnatori di grandi invalidi - Attribuzione/revoca/cambio/categoria/incarico - Selezione personale da avviare all'estero in posti interforze e multinazionali - Esonero da specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni varie - Trasferimenti temporanei - Assegnazione, proroga e revoca alloggi di servizio.
Personale civile - Trasferimenti, comandi, fuori ruolo - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse - Riconversione professionale- mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica - Rilascio del passaporto di servizio.

Fonti normative

D.P.R. 309/90; L. 382/78; L. 212/83; L 113/54; L. 599/54; L 536/71; D.Lgs. 196/95; D.Lgs. 66/99; L. 25/97; D.P.R. 556/99; L. 392/78; D.P.R. 545/86; L. 104/92; L. 53/00; D.Lgs. 151/01; L. 1695/62; L. 1185/67; D.P.R. 213/02; L. 241/90; L. 13/91; L. 838/73; L. 121/81; L. 111/84; L. 261/91; L. 288/02; D.P.R. 738/81; L. 79/89; L. 13/91; Dlgs. 490/97; DPR 332/97; D.lgs. 215/01; L. 93/98; L. 226/04; D.Lgs. 267/00; L. 97/01; L.266/99; RD 1161/41; L. 801/77; L. 331/00; D.Lgs. 297/00; Decisione del Consiglio UE n. 470/2003/EC ; Cod. Pen.; Cod. Proc. Pen ; Cod. Pen. Militare di Pace; Cod. Pen. Militare di Guerra.

DPR 3/1957-DPR 266/1987-CCNL-D.lgs.165/2001-L.266/1999-CCNL Integrativo Difesa.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro: art. 112, D.Lgs. n. 196 del 2003

Tipi di dati trattati

☒ origine: ☒ etnica

☒ convinzioni: ☒ religiose

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ trasferimento dei dati all'estero in caso di impiego all'estero individuale o di reparto ex articolo 43 del D.lgs. 196 del 2003

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Amministrazioni di destinazione del personale in posizione di comando.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

In caso di dislocazione di equipaggi militari marittimi o aeronautici o di reparti o di contingenti multinazionali interforze all'estero per operazioni o esercitazioni militari, viene posto in essere il trasferimento dei relativi dati ai sensi dell'articolo 43, del D. lgs. n. 196 del 2003.
I dati vengono raccolti presso l'interessato o presso altre amministrazioni in caso di comando di personale presso altri soggetti pubblici o di impiego in enti multinazionali. Sono trattati dati concernenti l'origine etnica o le convinzioni religiose esclusivamente quando ciò sia indispensabile a consentire le valutazioni sulla sicurezza personale nei casi di impiego del personale all'estero, ove ciò sia necessario in considerazione del particolare contesto socio-politico dell'area di destinazione.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 10

Denominazione del trattamento

Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attività di servizio - Decretazioni stipendiali ufficiali - Determinazioni stipendiali sottufficiali e truppa in servizio permanente - Determinazioni stipendiali in via provvisoria ad ufficiali, sottufficiali e truppa conseguenti a: nomine, promozioni, ricostruzioni di carriera, attribuzione benefici convenzionali, disposizioni di legge, revoca sospensione dall'impiego, richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva, decesso, collocamento ausiliaria/congedo assoluto/complemento o riserva - Determinazione di attribuzione indennità operative e supplementari - Individuazione categorie personale aventi titolo all'indennità di rischio - Maggiorazione indennità operativa di base - Autorizzazione alla proroga dell'indennità di aeronavigazione.

Personale civile - Trattamento economico: Determinazioni stipendiali - Liquidazione trattamenti economici fissi, accessori ed eventuali - Ritenute quote associative per versamento organizzazioni sindacali - Sospensione erogazione e corresponsione indennità alimentare - Cessione del quinto - Obblighi contributivi, invalidità vecchiaia superstiti - Obblighi assicurativi - obblighi fiscali - Rimborso spese di missione.

Fonti normative

R.D. 3458/928; R.D.L. 1302/34; L. 539/50; L. 1165/61; L. 1746/62; L. 417/62; L. 336/70; L. 824/71; D.P.R. 1092/73; L. 734/73; D.P.R. 146/75; L. 613/75; L. 187/76; L. 52/79; L. 312/80; L. 574/80; D.P.R. 301/81; L. 432/81; L. 212/83; L. 869/82; L. 432/82; L. 78/83; L. 34/84; L. 79/84; L. 72/85; L. 224/86; L. 341/86; L. 958/86; L. 120/86; L. 468/87; D.P.R. 287/88; L. 37/90; L. 231/90; L. 21/91; L. 121/81; D.P.R. 69/84; D.P.R. 150/87; L. 472/87; D.P.R. 147/90; L. 232/90; L. 59/91; L. 216/92; D.P.R.394/94; D.Lgs. 195/95; L. 427/96; D.P.R. 360/96; D.Lgs. 490/97; L. 448/98; D.Lgs. 80/98; L. 266/99; D.P.R. 255/99; L. 298/00; L. 356/00; L. 186/01; L. 86/01; L. 250/01; D.P.R. 139/01; D.Lgs. 82/01; D.P.R. 461/01; D.P.R. 163/02; D.Lgs. 193/03; D.P.R. 349/03.

CCNL; D.lgs. 354/97; L. 836/73; L. 417/78; D.P.R. 513/78.
L. 335/95; D.P.R. 1092/73; D.Lgs. 503/92; D.Lgs.151/01; D.P.R. 1124/65; D.P.R. 600/73.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro, 112 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Tipi di dati trattati

☒ convinzioni: ☒ sindacali

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti attributivi di benefici economici connessi allo stato di salute.
b) INPDAP, ai fini dell'assolvimento agli obblighi contributivi;
c) INAIL, per gli obblighi assicurativi.
d) Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali nonché della gestione del trattamento economico del personale civile.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

L'elaborazione dei dati relativi allo stato di salute e di carattere giudiziario ed il relativo flusso riguardano esclusivamente profili che incidono sulla retribuzione economica dell'interessato e vengono gestiti, con modalità informatiche protette ed nel rispetto del principio dell'indispensabilità, dagli enti dell'amministrazione della Difesa dell'area tecnico amministrativa e tecnico-operativa preposti alla gestione stipendiale del personale. E' prevista, per il solo personale civile, la comunicazione al sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (vale a dire al "*Service* personale tesoro" presso il citato Ministero) dei dati riguardanti le ritenute delle quote associative, per il versamento alle organizzazioni sindacali. L'acquisizione dei dati presso terzi concerne esclusivamente i dati di carattere giudiziario che hanno riflessi sul trattamento economico.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 11

Denominazione del trattamento

Personale - Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato - Liquidazione pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiungi limiti di età, infermità, dimissioni - Riliquidazione dei trattamenti pensionistici - Liquidazione e riliquidazione della speciale elargizione - Liquidazione assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio - Liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico - Liquidazione indennità *una tantum* per paraplegici - Riconoscimento dipendenza da causa di servizio del personale in congedo - Accertamenti relativi all'ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità e richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio - Pensioni di reversibilità - Provvidenze in favore di grandi invalidi - Assegno sostitutivo dell'accompagnatore.

Personale civile: pensione privilegiata diretta e di reversibilità, pensione di inabilità, liquidazione speciale elargizione, provvidenze a favore di cittadini deceduti o divenuti invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace.

Fonti normative

R.D. 1345/26; L. 322/58; L. 153/69; DPR 1092/73; L. 29/79; L. 52/79; L. 312/80; L. 335/95; D.Lvo 65/97; L. 140/97; L. 974/67; L. 177/76; D.P.R. 915/78; L. 19/80; D.P.R. 834/81; L. 280/81; L. 308/81; L.111/84; L. 141/85; L. 656/86; L.958/86; L. 13/87; L. 468/87; L. 342/89; L.302/90; L. 422/90; L. 59/91; L. 280/91; D.Lgs. 184/97; L. 407/98; L. 350/2003; L. 369/03; L. 206/04; DPR 1092/73; L. 335/95; L. 437/91; D.P.R. 461/01: L. 288/02; D.M. 19 dicembre 2005.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro - benefici economici ed abilitazioni – articoli 112 e 68 del D. Lgs. n. 196 del 2003

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Enti previdenziali per l'erogazione del trattamento pensionistico;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei Conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che dispongono l'erogazione del trattamento pensionistico e di altri riconoscimenti economici legati alle condizioni di salute degli interessati;
c) Comitato di verifica per le cause di servizio, per il previsto parere;
d) Aziende sanitarie locali per l'accertamento delle condizioni di incollocabilità;
e) Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'erogazione dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 2005.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere previdenziale concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento, come nel caso dei pareri acquisiti presso i Comitati di verifica per il riconoscimento degli "aggravamenti" con riguardo alle pensioni privilegiate. I dati che vengono comunicati all'ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento della pratica pensionistica. Forme di trattamento mediante trasmissione all'esterno avvengono su richiesta del dipendente in caso di rideterminazione delle infermità o di impugnazione delle determinazioni medico-legali dell'organo medico-legale di secondo grado. Relativamente al riconoscimento dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi, si procede alla trasmissione delle domande, complete della indispensabile documentazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al medesimo fine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elenchi nominativi: dei grandi invalidi di guerra e per servizio, che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o del servizio civile; dei grandi invalidi che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2005; dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 288 del 2002 ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 12

Denominazione del trattamento

Personale militare - Disciplina - Procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo - Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo - Controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo - Esame di giudicato penale a fini disciplinari - Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di Stato - Reintegrazione nel grado a seguito di perdita del grado quale sanzione di Stato - Applicazione, cessazione degli effetti e revoca di misure disciplinari precauzionali – Trattazione delle istanze per conferire con le autorità centrali e periferiche ai sensi del regolamento di disciplina militare - Comunicazione al prefetto dei casi di tossicodipendenza.

Personale civile - Procedimenti disciplinari.

Fonti normative

Disciplina: L 113/54; L 599/54; L 1168/61; L 382/78; L. 212/83; D.P.R. 545/86; D.Lgs. 196/95; L. 97/2001; D.P.R. 1199/71; L 1034/71; 53/1989; L. 19/1990; L. 135/97; L. 475/1999; L 205/2000; D.Lgs. 196/95; D.Lgs. 297/2000; D.lgs. 267/00; D.Lgs. 490/97; 97/2001; L. 113/54; L. 599/54; D.P.R. 3/57; L. 135/97; L. 241/90; D.M. Difesa 603/93; D.M. 519/95; D.M. 690/96; D.P.R. 1076/76; D.P.R. 309/90; T.U. 1214/34; R.D. 2440/23; R.D. 827/24; L. 20/94; D.Lgs. 197/05; Cod.Civ.; Cod. Pen.; Cod. Proc. Pen.; Cod. Pen. Militare di Pace.

Personale civile: D.lgs.165/2001;CCNL.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro: articolo 112, D.lgs. n. 196 del 2003

Tipi di dati trattati

☒ origine: ☒ razziale ☒ etnica

☒ convinzioni: ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ politiche ☒ sindacali ☒ di altro genere

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso

☒ vita sessuale

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Prefetto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di tossicodipendenza.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Ai fini dell'esercizio della funzione disciplinare, sia per dell'irrogazione delle sanzioni di corpo sia di quelle di stato, possono venire in considerazione tutte le tipologie di dati sensibili. Tra queste si segnalano, i dati concernenti le convinzioni politiche, l'adesione ai partiti politici e/o associazioni sindacali (in contrasto con le norme sulla disciplina militare), nonché altri dati sensibili afferenti alla sfera sessuale ed alle convinzioni religiose, ovvero dati di carattere sanitario indispensabili ai fini dell'accertamento delle circostanze di fatto alla base dell'esercizio dell'azione disciplinare. Principalmente, ai fini dell'esercizio della funzione disciplinare, rilevano i dati giudiziari ed in particolare le sentenze penali di condanna che sono di norma acquisiti presso terzi. I dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata). La documentazione cartacea è custodita in locali muniti di serratura.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 13

Denominazione del trattamento

Ispezioni, inchieste e responsabilità civile/amministrativa/contabile - Inchieste volte all'accertamento di responsabilità amministrativa, contabile e civile - Inchieste sommarie e formali su gravi incidenti, inclusi quelli di volo - Denunce di reato e di danno erariale - Attività ispettiva volta all'accertamento della legittimità, dell'imparzialità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa - Recupero danno erariale - Riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti con sentenza o ordinanza esecutiva - Evasione di istanze ed esposti vari.

Fonti normative

Art. 28 Cost.; R.D. 2440/23; R.D. 827/24; R.D. 327/42; D.Lgs. 464/97; D.P.R. 556/99; D.Lgs 286/99; D.Lgs. 66/99; Cod. Nav. Art. 748; L. 20/94; D.P.R. 1076/76; D.P.R. 83/05; L.. 675/96; L. 3/91; Cod. civ.; Cod. Pen.; Cod.proc.pen.; C.P.M.P.; C.P.M.G.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

- Gestione del rapporto di lavoro - art. 112 del D.Lgs. n. 196 del 2003.
- Attività di controllo ed ispettive - art. 67 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ origine: ☒ razziale ☒ etnica

☒ convinzioni: ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ politiche ☒ sindacali ☒ di altro genere

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ vita sessuale

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
a) Corte dei conti per responsabilità amministrativa e contabile;
b) Autorità giudiziaria ordinaria o militare, con riguardo a notizie rilevanti sotto il profilo giudiziario, emerse nel corso delle indagini.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

La commissione di inchiesta o l'ufficiale inquirente, nominati al fine di accertare possibili responsabilità di carattere amministrativo, contabile o civile, possono trattare nello svolgimento delle indagini dati giudiziari e sensibili delle persone coinvolte negli accertamenti, nei limiti in cui ciò risulti indispensabile all'espletamento delle attività ispettive. Tali dati possono essere ricompresi, nella denuncia alla Procura generale della Corte dei conti, ovvero nella successiva comunicazione dell'esito dell'inchiesta alla medesima Corte dei conti, o nelle eventuali risultanze disciplinari o penali che fungono da presupposto dell'azione ispettiva, di modo che, in tali casi, non ne è evitabile il trattamento seppure nei limiti dell'indispensabilità.
La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine, che può comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonché dati giudiziari, all'Alto Comando da cui dipende il velivolo. Questi, svolte le valutazioni di competenza, invia la documentazione alla Commissione permanente nominata dal Ministro della difesa che, ove emergano responsabilità per danno erariale, effettua la denuncia circostanziata di danno alla Corte dei conti.
L'ufficiale inquirente, per le inchieste sommarie, e la commissione d'inchiesta, per le inchieste formali , comunicano gli esiti delle indagini all'autorità che ha disposto l'inchiesta e provvedono alle comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti, secondo la normativa vigente, ove emergano danni erariali o commissione di reati.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 14

Denominazione del trattamento

Personale – Rimborso delle spese legali - Istruttoria dell'istanza di rimborso di spese legali - Valutazione dei pareri gerarchici e della connessione dei fatti con il servizio od obblighi istituzionali - Pagamento delle spese legali e di giudizio a seguito di conforme giudizio di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato – Trattazione delle istanze di gratuito patrocinio – Istruttoria delle istanze di anticipo spese legali – Valutazione di pareri gerarchici – Valutazione rispondenza dei fatti ai requisiti previsti dalla normativa specifica – Pagamento delle somme di rimborso in anticipo.

Personale civile - Rimborso delle spese legali - Liquidazione spese di giudizio- Liquidazione somme spettanti per rivalutazione e interessi moratori.

Fonte normativa

L. 113/54; L. 599/54; L. 392/78; D.P.R. 545/86; D.Lgs. 196/95; L. 97/2001; D.P.R. 1199/71; L. 1034/71; L. 53/1989 - L. 19/1990 - D.L. 67/97, convertito con la L. 135/97; L. 205/2000; D.Lgs. 196/95; D.Lgs. 297/2000; D.Lgs. 490/97; D.P.R.3/57; D.P.R. 255/99; D.Lgs. 165/2001; L. 241/90; D.M. 603/93; D.M. 519/95; D.P.R. 1076/76; T.U. 1214/34; R.D. 2440/23; R.D. 827/24; L. 20/94; D.P.R. 164/02; L. 152/75; R.D. 1611/33; D.P.R. 349/03; Cod. Civ.; Cod. Pen.; Cod. Proc. Pen.; Cod. Pen. Militare di Pace; D.L. 67/1997, convertito dalla L. 135/1997; D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997; L. 724/1994.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro: art. 112, D. lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Avvocatura dello Stato per l'acquisizione del prescritto parere di congruità;
d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, ai fini del pagamento delle somme riconosciute all'interessato a titolo di rimborso.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Ai fini del corretto espletamento del procedimento di rimborso delle spese legali, vengono necessariamente in trattazione i dati giudiziari, ed in particolare la sentenza di assoluzione del pubblico dipendente ed il suo integrale contenuto. I principali tipi di trattamento sono l'acquisizione e l'esame di atti giudiziari, la loro valutazione ai fini dell'accertamento della connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e, in definitiva, della sussistenza del diritto al rimborso. L'attività procedimentale comporta la comunicazione, archiviazione e ove del caso distruzione secondo modalità previste dalla normativa vigente. I dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata). La documentazione cartacea è custodita in locali muniti di serratura.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 15

Denominazione del trattamento

Ricompense, onorificenze e riconoscimenti - Concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni – Formazione dell'Albo d'Oro.

Fonti normative

R.D. 205/18; R.D. 2130/25; R.D. 2297/27; R.D. 2098/28; R.D. 974/30; R.D. 1820/34; R.D. 2364/35; R.D. 1324/38; R.D. 1729/42; R.D. 652/43; D.L. 350/45; L. 390/50; D.P.R. 31.10.1952 - D.P.R. 331/53; D.P.R. 1672/56; D.P.R. 922/66; L. 367/66; L. 434/80; L. 93/52; D.Lgs. 137/48; L. 1742/62; L. 203/58; L. 113/54; L. 599/54; R.D. 1423/32; R.D. 422/33; D.P.R. 658/76; L. 330/74; R.D. 908/35; D.P.R. 658/79; D.P.R. 22/66; D.P.R. 401/72; R.D. 1919/35; L. 323/90; L. 178/51; L. 178/51; D.P.R. 325/90; L. 63/84; D.P.R. 616/96; R.D.L. 868/41; L. 93/52; D.Lgs. 137/48; L. 1746/62; L. 203/54; L. 599/54; L. 1148/64; D.P.R. 1478/65; L. 178/51; L. 907/77; L. 75/83; L. 693/84; D.P.R. 545/86; L. 207/05; D.Lgs 297/00; D.Lgs n. 165/01; D.Lgs. 216/05.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Onorificenze, ricompense e riconoscimenti – art. 69 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ convinzioni: ☒ politiche

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Ministero dell'interno per l'istruttoria delle pratiche relative alla concessione delle medaglie al valore o merito civile;
b) Giunta per le onorificenza dell'ordine al merito della Repubblica italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) Ufficio centrale del bilancio, per le onorificenze e le decorazioni il cui conferimento comporta spese aggiuntive.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni. I dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica (identificazione dell'incaricato associata ad una parola chiave riservata). La documentazione cartacea è custodita in locali muniti di serratura. La trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra, ai fini della formazione dell'Albo d'Oro, comporta il trattamento di dati sensibili (sanitari e convinzioni politiche e dati giudiziari), nel rispetto del principio di stretta indispensabilità.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 16

Denominazione del trattamento

Personale – Provvidenze, assistenza e attività ricreative - Concessione sussidi in denaro - Concessione borse di studio a favore dei figli disabili del personale – Rimborso soggiorno ai familiari dei militari deceduti, in pericolo di vita ed in casi di particolare gravità - Concessione prestiti da parte delle Casse Ufficiali e Sottufficiali - Liquidazione indennità supplementare - Interventi assistenziali (sussidi) a favore del personale civile e militare per interventi di alta chirurgia o di particolare gravità - Malattie - Prestazioni sanitarie fruite all'estero - Applicazione di protesi.

Personale civile - Concessione sussidi in denaro - Borse di studio - Rimborso spese di cura.

Fonti normative

D.P.R. 616/77; D.P.R. 1076/76; L. 382/78; L. 1712/30; L. 1890/33; L. 1015/34; L. 1226/36; L. 35/37; L. 894/39; L. 371/40; R.D. 1220/40; T.U. 180/50; L. 1139/57; L. 166/58; D.P.R. 1099/60; DPR 1032/73; L. 557/88;L. 59/29; L. 1261/67; L. 101/68, L. 249/68.

* *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporti di lavoro, articolo 112, D.Lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per il controllo di legittimità dei provvedimenti con cui sono erogate le somme in favore del personale.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati vengono forniti dall'interessato che chiede di fruire dei servizi o dei benefici. Il dato sanitario è acquisito ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti all'ammissione al beneficio richiesto. L'archiviazione delle certificazioni mediche avviene in forma cartacea. I dati vengono conservati solo al fine di attestare l'avvenuta verifica della sussistenza del diritto all'erogazione del beneficio. Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e trasmissione dei dati all'interno dell'Amministrazione difesa, in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico – legali di secondo grado. In tale caso la comunicazione avviene a richiesta del dipendente.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 17

Denominazione del trattamento

Distacchi per assunzione di cariche politiche - Collocamento in aspettativa senza assegni per militari eletti al Parlamento nazionale, quello europeo, nei Consigli regionali e degli enti territoriali – Permessi e licenze per la partecipazione alle sedute dei Consigli di Enti territoriali.

Personale civile - Distacchi, aspettative, permessi sindacali – Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive – Aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

Fonte normativa

D.P.R. 394/95; D.P.R. 395/95; D.Lgs. 267/00.
D.Lgs 165/01; D.P.R.164/02; D.P.R. 114/01; D.P.R. 316/01; CCNL.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro, articolo 112, D.Lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ convinzioni: ☒ politiche ☒ sindacali

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle standard, quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica (art. 50 D.Lgs. 165/2001);
b) Istituzioni rappresentative presso cui il personale svolge il proprio mandato rappresentativo.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero previa richiesta dell'amministrazione. Sono custoditi, in forma cartacea, nel fascicolo personale, nonché comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alle istituzioni rappresentative presso le quali l'interessato espleta il proprio mandato. La trattazione dei dati sindacali si riferisce elusivamente al personale civile.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 18

Denominazione del trattamento

Demanio - Gestione patrimonio immobiliare della Difesa - Procedure di sfratto, di espropriazione e di occupazione – Servitù militari.

Fonti normative

Cod. Civ.; DPR n. 327 del 2001; legge n. 326 del 2003.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Materia tributaria e doganale – art. 66 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Nell'ambito dei procedimenti relativi alla gestione del demanio e del patrimonio della Difesa e, in particolare dei procedimenti di sfratto, di occupazione e di espropriazione, l'Amministrazione, ai fini dell'adozione del provvedimento, può dover valutare dati afferenti lo stato di salute acquisiti presso l'interessato, ovvero da questi prodotti allo scopo di tutelare i propri interessi.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 19

Denominazione del trattamento

Atti di sindacato ispettivo.

Fonti normative

Regolamento Senato: Artt. 46, 47, 50, 105 e 145 e ss..
Regolamento Camera dei Deputati: Artt. 110 ss. (Capo XXVI), artt. 128 ss. (Capo XXIX), artt. 136 ss. (Capo XXX), artt. 139 ss. (Capo XXXI), art. 143.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi e attività di controllo ed ispettive: Articoli. 65 e 67 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ origine: ☒ razziale ☒ etnica

☒ convinzioni: ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ politiche ☒ sindacali ☒ di altro genere

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ vita sessuale

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione od all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo d'interesse dell'Amministrazione della difesa, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del signor Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea. La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed è diretta ai Parlamentari interroganti ed alla Camera di appartenenza degli stessi. L'acquisizione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilità sia nell'attività di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.

MINISTERO DELLA DIFESA

Scheda n. 20

Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale – Attività rivolta alla tutela degli interessi dell'amministrazione in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria o amministrativa e di giurisdizione amministrativa speciale, o militare, nonché in sede stragiudiziale - Costituzione di parte civile in procedimenti penali - Risarcimento danni - Procedure esecutive.

Fonti normative

Cod. Civ.; Cod. Pen.; Cod. Proc.Civ.; Cod. Pen. militare di pace; Cod. Pen. militare di guerra; R.D. 642/07; RD 1054/24; R.D. 1214/34; L. 241/90; L. 19/94; D.P.R. 1199/71; L. 1034/71; D.Lgs. 267/00; L. 205/00; D.Lgs 165/01.

** Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni.*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

- Applicazione di norme in materia di ricorsi ed esercizio del diritto di difesa in sede amministrativa e giudiziaria - art. 71 del D.Lgs. n. 196 del 2003.
- Gestione del rapporto di lavoro – art 112 del D.Lgs n. 196 del 2003.

Tipi di dati trattati

☒ origine: ☒ razziale ☒ etnica

☒ convinzioni: ☒ religiose ☒ filosofiche ☒ politiche ☒ sindacali ☒ di altro genere

☒ stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

☒ vita sessuale

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati:

☒ raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse da quelle ordinarie e standard):

☒ comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Autorità giudiziarie;
b) Avvocatura dello Stato, allo scopo di fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari per la difesa dell'Amministrazione;
c) Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
d) Collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per le controversie individuali del personale civile;
e) Presidenza del Consiglio di Ministri ed Avvocatura dello Stato, per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali;
f) Compagnie assicuratrici, per il recupero delle somme erogate a vuoto a favore del dipendente danneggiato.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Gli uffici dell'Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire all'Avvocatura dello Stato ed alle Autorità giudiziarie gli elementi necessari per la tutela degli interessi della Difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione.
Inoltre, nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari necessari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 43, 53 e 181, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

«Art. 43 *(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)*. — 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato *A)*, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.».

«Art. 53 *(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)*. — 1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato *C)* al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie)*. — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1º gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 15 maggio 2006;».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 98, 112, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 65 *(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».

«Art. 66 *(Materia tributaria e doganale)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.».

«Art. 67 *(Attività di controllo e ispettive)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.».

«Art. 68 *(Benefici economici ed abilitazioni)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».

«Art. 69 *(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.».

«Art. 71 *(Attività sanzionatorie e di tutela)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'art. 391-*quater* del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera *b)* del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.».

«Art. 85 *(Compiti del Servizio sanitario nazionale)*. — 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.».

«Art. 98 *(Finalità di rilevante interesse pubblico)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.».

«Art. 112 *(Finalità di rilevante interesse pubblico)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere *m)*, *n)* ed *o)* del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».

06G0220

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 3 maggio 2006.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici;

Visto in particolare l'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del solo dato associativo;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 47-*bis,* comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, espresso, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2005, all'Amministrazione dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la nota del 9 gennaio 2006, prot. 27/S187, con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha richiesto, tra l'altro «nella prospettiva dell'attivazione delle procedure negoziali previste dal decreto legislativo n. 217 del 2005» alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco « di provvedere con ogni consentita sollecitudine alla rettifica della composizione dei rispettivi attuali organismi direttivi di livello nazionale»;

Vista la nota dell'11 gennaio 2006, prot. DFP/1149/06/1.2.2.3.2. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto, tra l'altro, al Ministero dell'interno la rilevazione delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale rilasciate all'Amministrazione, fino al 31 dicembre 2005 «incluso», a favore delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali per il personale delle aree e dei comparti di contrattazione collettiva;

Vista la nota del 1º marzo 2006, prot. 362/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha partecipato, tra l'altro, alle predette organizzazioni sindacali l'avvio della procedura per la rilevazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998 e, inoltre, ha convocato le stesse organizzazioni per «il ritiro delle schede» contenenti i dati sulla rilevazione in parola, ai fini della sottoscrizione delle stesse schede e dell'inserimento nelle riferite schede, «nell'apposito spazio all'uopo lasciato in bianco», della «indicazione della precisa denominazione» delle medesime organizzazioni sindacali;

Vista la nota del 13 marzo 2006, prot. 433/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha comunicato, tra l'altro, che al termine della procedura di rilevazione citata «hanno sottoscritto le schede i seguenti sindacati nazionali di categoria: CONAPO, DIRSTAT,... SNAVF CISAL (per i direttivi e i dirigenti); non hanno invece inteso sottoscrivere, adducendo le motivazioni riportate nelle rispettive schede, i Sindacati nazionali di categoria di seguito indicati: ..., CGIL FP, CISL SINALCO, CONFSAL VV.FF., RdB, SINDIR VV.F., ... UIL PA, USPPI»;

Vista la nota del 27 marzo 2006, prot. DFP/13367/06/1.2.2.3.2. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto all'Amministrazione dell'interno di procedere, limitatamente ai dati relativi alle organizzazioni sindacali non firmatarie delle schede, «... ad una ulteriore e accurata verifica presso i competenti uffici del Ministero in parola (Ministero dell'economia e delle finanze), nonché, ove il caso lo richieda, presso le articolazioni periferiche di codesta medesima Amministrazione, convocando successivamente alla verifica in questione, le organizzazioni interessate sia nell'ipotesi che i precedenti dati forniti risultino confermati e sia nell'ipotesi che, a seguito di tale verifica, occorra correggere i dati che hanno dato luogo alla mancata sottoscrizione delle schede»;

Vista la nota del 12 aprile 2006, prot. 720/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha trasmesso i dati risultanti dall'ulteriore verifica operata, precisando, tra l'altro, che l'organizzazione UIL VVF non ha provveduto alla sottoscrizione delle relative schede sostenendo che ai fini della rilevazione devono essere prese in considerazione le sole deleghe per le quali vi è la corrispondente ritenuta così come risultante dai tabulati rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze, motivazioni evinte dall'apposito verbale, allegato alla predetta nota del 12 aprile 2006;

Ritenuto che le motivazioni poste dalla UIL VVF a base della mancata sottoscrizione delle schede devono ritenersi assorbite dai principi di cui al parere del Consiglio di Stato Sez. I, n. 451/2000, formulato per analoga fattispecie, principi secondo i quali «al fine pubblicistico della rappresentatività è necessario che la delega sia stata «rilasciata» (ossia «consegnata» all'Amministrazione di appartenenza) anteriormente al 31 dicembre di ogni anno per poter essere legittimamente computata a tal fine nell'anno successivo...» ciò indipendentemente dal fatto che la trattenuta sia effettivamente operata «...a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio (ossia della consegna all'Amministrazione stessa)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. Mario Baccini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...» e ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

1) F. VVF CISL (Federazione VVF CISL);

2) AP VVF (Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco);

3) SI.N.DIR. VVF (Sindacato Nazionale Direttivi e Dirigenti dei Vigili del Fuoco);

4) FP CGIL VVF (Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Funzione Pubblica - Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco);

5) UIL PA VVF Dirigenti e Direttivi (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco);

6) USPPI DIRIGENTI (Federazione Nazionale Sindacale USPPI DIRIGENTI).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il Ministro: BACCINI

06A05058

DECRETO 3 maggio 2006.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visti gli articoli 34, 35, 36, e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da

una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 47-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, espresso, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2005, all'Amministrazione dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la nota del 9 gennaio 2006, prot. 27/S187 con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha richiesto, tra l'altro «nella prospettiva dell'attivazione delle procedure negoziali previste dal decreto legislativo n. 217 del 2005» alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco «... di provvedere con ogni consentita sollecitudine alla rettifica della composizione dei rispettivi attuali organismi direttivi di livello nazionale»;

Vista la nota dell'11 gennaio 2006, prot. DFP/1149/06/1.2.2.3.2. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto, tra l'altro, al Ministero dell'interno la rilevazione delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale rilasciate all'Amministrazione, fino al 31 dicembre 2005 «incluso», a favore delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali per il personale delle Aree e dei Comparti di contrattazione collettiva;

Vista la nota del 1° marzo 2006, prot. 362/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha partecipato, tra l'altro, alle predette organizzazioni sindacali l'avvio della procedura per la rilevazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998 e, inoltre, ha convocato le stesse organizzazioni per «il ritiro delle schede» contenenti i dati sulla rilevazione in parola, ai fini della sottoscrizione delle stesse schede e dell'inserimento nelle riferite schede, «nell'apposito spazio all'uopo lasciato in bianco», della «indicazione della precisa denominazione» delle medesime organizzazioni sindacali;

Vista la nota del 13 marzo 2006, prot. 433/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha comunicato, tra l'altro, che al termine della procedura di rilevazione citata «hanno sottoscritto le schede i seguenti sindacati nazionali di categoria: ANIPA, CONAPO, DIRSTAT, Sindacato Italiano ...; non hanno invece inteso sottoscrivere, adducendo le motivazioni riportate nelle rispettive schede, i sindacati nazionali di categoria di seguito indicati: ..., CGIL FP, CISL SINALCO, CONFSAL VV.FF., RdB, ... SNAVF CISAL, UGL, UIL PA, USPPI»;

Vista la nota del 27 marzo 2006, prot. DFP/13367/06/1.2.2.3.2. con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto all'Amministrazione dell'interno di procedere, limitatamente ai dati relativi alle organizzazioni sindacali non firmatarie delle schede, «... ad una ulteriore e accurata verifica presso i competenti uffici del Ministero in parola (Ministero dell'economia e delle finanze), nonché, ove il caso lo richieda, presso le articolazioni periferiche di codesta medesima Amministrazione, convocando successivamente alla verifica in questione, le organizzazioni interessate sia nell'ipotesi che i precedenti dati forniti risultino confermati e sia nell'ipotesi che, a seguito di tale verifica, occorra correggere i dati che hanno dato luogo alla mancata sottoscrizione delle schede»;

Vista la nota del 12 aprile 2006, prot. 720/S158/R06 con la quale il predetto Dipartimento dei Vigili del fuoco ha trasmesso i dati risultanti dall'ulteriore veri-

fica operata, precisando, tra l'altro, che le organizzazioni UIL VVF e SNAVF CISAL non hanno provveduto alla sottoscrizione delle relative schede sostenendo che ai fini della rilevazione devono essere prese in considerazione le sole deleghe per le quali vi è la corrispondente ritenuta così come risultante dai tabulati rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze, motivazioni evinte dall'apposito verbale, allegato alla predetta nota del 12 aprile 2006;

Ritenuto che le motivazioni poste dalla UIL VVF e SNAVF CISAL a base della mancata sottoscrizione delle schede devono ritenersi assorbite dai principi di cui al parere del Consiglio di Stato Sez. I, n. 451/2000, formulato per analoga fattispecie, principi secondo i quali «... al fine pubblicistico della rappresentatività è necessario che la delega sia stata "rilasciata" (ossia "consegnata" all'Amministrazione di appartenenza) anteriormente al 31 dicembre di ogni anno per poter essere legittimamente computata a tal fine nell'anno successivo...» ciò indipendentemente dal fatto che la trattenuta sia effettivamente operata «... a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio (ossia della consegna all'Amministrazione stessa)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 con il quale il Ministro per la funzione pubblica, on. Mario Baccini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...» e ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

1) F. VVF CISL (Federazione VVF CISL);

2) FP CGIL VVF (Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Funzione Pubblica - Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco);

3) UIL PA VVF (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco);

4) RdB PI CUB (Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Confederazione Unitaria di Base);

5) CONFSAL VVF (Confsal Vigili del Fuoco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il Ministro: BACCINI

06A05059

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2006.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 9 dicembre 2005, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2006, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, n. 126777, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'architetto tedesco Erich Mendelsohn;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'architetto tedesco Erich Mendelsohn, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 giugno 2006.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato, in € 100.000,00 pari a n. 5.000 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 15 dicembre 2006, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe

Umberto n. 4 e di Piazza Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo di € 1.500,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete richieste può essere effettuato:

con versamento anticipato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità: € 215,00;

da 101 a 500 unità: € 210,70.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali, attestanti l'avvenuta operazione, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2006

Il direttore generale: GRLLI

06A05164

DECRETO 29 maggio 2006.

Trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte della Banca d'Italia, delle informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie (attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il trattato che istituisce l'Unione europea — Trattato di Maastricht — ed in particolare l'ultimo capoverso dell'art. 104 il quale stabilisce che i singoli Stati membri devono notificare periodicamente alla Commissione europea i dati relativi alla procedura di controllo dei disavanzi eccessivi;

Considerato che presupposto di detta notifica è la conoscenza di tutte le operazioni di indebitamento effettuate dalle Pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto in particolare l'art. 41 della citata legge n. 448 del 2001 il quale, al fine di monitorare gli andamenti di finanza pubblica stabilisce, all'art. 1, l'obbligo per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) di comunicare periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto in particolare l'art. 3, comma 14 della citata legge n. 350 del 2003 il quale stabilisce che la Banca d'Italia deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie;

Considerata la necessità di riscontrare i dati inviati dagli enti pubblici sopra citati con i dati in possesso della Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Visto l'art. 17, comma 3 dell̀a legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Articolo unico

1. La Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i dati individuali in proprio possesso relativi all'indebitamento, nonché all'attività in

derivati, degli enti rientranti nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche come definite dall'elenco n. 1 allegato alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, e successivi aggiornamenti.

2. Le comunicazioni di cui sopra hanno cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno) e dettagliano, ove disponibili, la durata originaria, la durata residua, la divisa delle operazioni nonché la tipologia di garanzia che le assiste. I dati sono distinti per banca o intermediario finanziario.

3. Le informazioni comunicate dalla Banca d'Italia ai sensi del presente decreto hanno carattere riservato e possono essere utilizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze unicamente per le finalità di cui all'art. 3, comma 14 della legge n. 350 del 2003.

4. Le modalità operative per la comunicazione delle informazioni sono stabilite in un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

06A05163

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Insubria società cooperativa a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «Insubria società cooperativa a r.l.», con sede in Milano è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e il dott. Gattei Agostino, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2005 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Petrillo Luigi, in sostituzione del dott. Gattei Agostino, rinunciatario;

Vista la nota inviata dal dott. Petrillo Luigi al Ministero delle attività produttive con la quale rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Domenico Carello nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sandra A.M. De Vivo, nata a Milano il 28 marzo 1962, domiciliata a Milano, presso lo studio dell'avv. Stefano Radice, corso Italia n. 16, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Insubria società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, in sostituzione del dott. Petrillo Luigi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05094

DECRETO 18 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Edilizia del Verde a r.l.», in Agrate Brianza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Edilizia del Verde a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gattei Agostino, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2005 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Petrillo Luigi, in sostituzione del dott. Gattei Agostino, rinunciatario;

Vista la nota inviata dal dott. Petrillo Luigi al Ministero delle attività produttive con la quale rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Domenico Carello nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sandra A.M. De Vivo, nata a Milano il 28 marzo 1962, domiciliata a Milano, presso lo studio dell'avv. Stefano Radice, corso Italia n. 16, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Del Verde a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Petrillo Luigi, dimissionano.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05095

DECRETO 18 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Cucchesi Scrl», in Nuragus.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Edilizia Cucchesi Scrl» con sede in Nuragus (Nuoro) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Rojch Angelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Rojch Angelo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pinna Federico, nato il 15 dicembre 1976, residente a Macomer (Nuoro), via Tola n. 5, è nominato commissario liguidatore della società cooperativa «Edilizia Cucchesi Scrl», con sede in Nuragus (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione del dott. Rojch Angelo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05096

DECRETO 18 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia L'Avvenire Scrl», in Nuragus.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società «Cooperativa edilizia L'Avvenire Scrl» con sede in Nuoro è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Rojch Angelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Rojch Angelo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cera Enrico, nato a Tuili il 20 ottobre l962, domiciliato a Selargius (Cagliari), via Mossa n. 133, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia L'Avvenire Scrl», con sede in Nuragus (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione del dott. Rojch Angelo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05097

DECRETO 18 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Scanzano S.r.l.», in Scanzano Jonico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2005 con il quale la «Società cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Scanzano S.r.l.», con sede in Scanzano Jonico (Matera) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Cutolo Emidio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Cutolo Emidio rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giammaria Stefano, nato il 22 novembre 1974 a Bari, domiciliato a Potenza, via degli Oleandri n. 32, è nominato commissario liquidatore «Società cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Scanzano S.r.l.», con sede in Scanzano Jonico (Matera), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile, con precedente decreto ministeriale 5 ottobre 2005, in sostituzione del dott. Cutolo Emidio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05098

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2006.

Iscrizione di talune varietà di mais al relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 10 aprile 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9768	Reggal	400	HS	R2N S.A.S. – Francia
9769	PR88Y35	500	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
9274	Cheope	400	HS	Euralis Semences - Francia

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9763	Sugar Graze II	Coffey Forage Seeds Inc. – USA
9764	HoneyGraze BMR	Cal/West Seeds – USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

06A05157

DECRETO 12 maggio 2006.

Cancellazione di talune varietà di mais dal Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 10 aprile 2006 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione
4164	Mais	Omero	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	06/02/1996
4353	Mais	Fast	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	06/02/1996
4159	Mais	Tandem	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	06/02/1996
4158	Mais	Fata	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	06/02/1996
4156	Mais	Zar	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	06/02/1996
4165	Mais	Sereno	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	06/02/1996
4680	Mais	Deniro	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	04/03/1997
5509	Mais	Andorra	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	04/02/1999
6315	Mais	Cirone	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	01/02/2000
6314	Mais	Simplon	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	01/02/2000
7487	Mais	Kismet	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	18/02/2002
7493	Mais	Kent	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	18/02/2002
8662	Mais	Monsone	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/03/2004
9179	Mais	Kratere	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	23/12/2004
9182	Mais	Kristallo	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	23/12/2004
9639	Mais	Kazan	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/02/2006
9641	Mais	Kaluga	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/02/2006
6416	Mais	Pasodoble	Fondazione Morando Bolognini	01/02/2000
5574	Mais	Vitromax	Limagrain Italia	04/02/1999
5218	Mais	Belfiorito	Fondazione Morando Bolognini	24/02/1998
6405	Mais	Mediano	Fondazione Morando Bolognini	01/02/2000

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

06A05156

DECRETO 19 maggio 2006.

Autorizzazione al laboratorio Epta Nord S.r.l., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 2 maggio 2006 dal laboratorio Epta Nord S.r.l., ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 luglio 2004, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Epta Nord Srl, ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, nella persona del responsabile dott.ssa Elisa Bissacco, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Composizione e contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare	Reg. CEE 2568/91 allegato V
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III

06A05056

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006.

Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati, riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2005.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione dei modelli

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2006, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate, attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

1.2. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si assolve, per il periodo d'imposta 2005, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

Art. 2.

Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati, prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

Art. 3.

Modalità per la trasmissione dei dati

3.1. I modelli, in base ai decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

Art. 4.

Asseverazione

4.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

4.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, coerentemente con quanto previsto dai decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, — come rettificato dal decreto del 23 aprile

2004 — 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006, con i quali sono stati complessivamente approvati 202 studi di settore, stabilisce:

a) le modalità con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate i dati annotati separatamente;

b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

c) le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.

I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2006.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore:

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-*bis* e 3), e successive modificazioni: modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

decreti 30 marzo 1999, 3 e 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 e 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 e 25 marzo 2002, 21 febbraio e 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004 — come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004 — 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005: approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

È altresì consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente

Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

2006

PERIODO D'IMPOSTA 2005

Modelli per l'Annotazione Separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

"Annotazione separata – composizione dei ricavi"
"Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA DEI COMPONENTI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

1. PREMESSA

I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per le quali trovano applicazione gli studi di settore, (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto") sono tenuti a compilare i modelli per l'applicazione degli studi di settore indicando:

- nel modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi, i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
- nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, nonché TD, TG, TK imprese e TM che contraddistinguono le evoluzioni degli studi di settore precedentemente in vigore), i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui che è possibile ripartire in base al criterio che i contribuenti ritiene più idoneo;
- nel modello N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua, i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non è possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM (come ad esempio quelli relativi alle attività soggette a studi di settore o parametri, per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare non superiore al 20% dei ricavi totali). L'attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita viene effettuato dal software di applicazione degli studi di settore denominato GE.RI.CO. Annotazione separata.

2. APPLICAZIONE DEI CODICI DI ATTIVITÀ ATECOFIN 2004

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004. Tale nuova classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice d' attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione.
La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
I modelli relativi agli studi di settore sono stati predisposti sulla base dei codici di attività ATECOFIN 2004. La nuova classificazione introdotta non comporta particolari problemi ai fini dell'applicazione degli studi di settore, considerato che, nella maggior parte dei casi, anche con la nuova classificazione si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore precedentemente all'introduzione dei nuovi codici.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alle precisazioni fornite nella circolare n. 27/E del 18 giugno 2004.

3. SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA

L'obbligo di compilare i modelli per l'annotazione separata sussiste esclusivamente nel caso in cui, in ipotesi di esercizio di due o più attività, ovvero di attività in due o più punti di produzione o di vendita, tutte le attività esercitate risultino comprese in studi di settore già approvati.
L'obbligo non viene meno in presenza di ricavi derivanti da affitto di un ramo di azienda ovvero nel caso in cui le attività per le quali non sono applicabili gli studi di settore sono attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
Per il periodo d'imposta 2005, tra i nuovi studi approvati, l'obbligo non sussiste per i contribuenti che esercitano una delle seguenti attività:

- Studi di radiologia e radioterapia, codice attività 85.12.3, Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc., codice attività 85.12.5, Altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attività 85.12.B, comprese nello studio di settore SG57U,
- Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali, codice attività 17.15.0, Fabbricazione di filati cucirini, codice attività 17.16.0 e Tessitura di filati tipo seta, codice attività 17.24.0, comprese nello studio di settore TD14U,

in quanto, per essi, tale obbligo decorre a partire dal 1° maggio 2006. Tuttavia tali contribuenti possono compilare i presenti modelli qualora abbiano facoltativamente provveduto ad effettuare annotazione separata.

Gli studi di settore interessati all'annotazione separata sono tutti gli studi rivolti a contribuenti che esercitano l'attività in forma d'impresa e conseguentemente presentano i tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) compilando il quadro F.
Non sussiste obbligo di annotazione separata e, pertanto, non devono essere compilati i presenti modelli, se:

- le diverse attività svolte in un medesimo punto sono comprese nello stesso studio di settore;
- per una o più delle attività esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore, ancorché tali ultime attività risultino residuali, in termini di ricavi, rispetto all'attività prevalente. In deroga a tale principio si può rientrare nel meccanismo di applicazione dell'annotazione separata se, volontariamente, si è provveduto ad annotare separatamente i ricavi relativi alle attività esercitate (comprese quelle per le quali non risultano elaborati studi di settore) e sempre che l'ammontare dei ricavi relativi alle attività per le quali non risultano elaborati studi di settore sia di entità non superiore al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti;
- i contribuenti che esercitano le attività per cui risultano approvati gli studi di settore SG41U, SG53U, SG73B, SG82U, SG87U, SG91U, SG93U, SG94U e TG74U hanno qualificato il proprio reddito quale reddito di lavoro autonomo e compilano, quindi, il quadro G del modello per gli studi.

Non devono, inoltre, compilare i modelli per l'annotazione separata (salvo quanto specificatamente precisato in relazione al modello M nella Attenzione di pagina 4), i contribuenti che:

a) dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle im-

poste sui redditi, di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro;

b) sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività:
   - inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
   - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
   - periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
   - altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.);

c) svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), per l'applicazione degli studi di settore;

d) esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attività non prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. È il caso ad esempio di un contribuente che ha conseguito:
   - ricavi complessivi pari a 160.000 euro;
   - ricavi derivanti dall'attività di Gestione di campi da tennis pari a 136.000 euro (85% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Bar e caffè pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di articoli sportivi pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti da attività per le quali non sono stati elaborati studi a pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi).

   Il contribuente in questione, in applicazione dei principi generali, applicherà lo studio relativo alla attività prevalente di Gestione di campi da tennis, prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono a tutte le attività svolte.

Non devono, altresì, compilare i modelli per l'annotazione separata:

- i contribuenti che svolgono, nell'unica unità di vendita, come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – codice attività 52.47.2 (studio di settore SM13U), anche nel caso in cui l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non prevalenti, supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore SM13U utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Gestione di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1 (studio di settore TG60U), anche se svolgono, unitamente alla predetta attività una o più delle attività di seguito elencate:
  1. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina – codice di attività 55.30.A;
  2. ristorazione con preparazione di cibi da asporto – codice di attività 55.30.2;
  3. servizi di ristorazione in self-service – codice di attività 55.30.B;
  4. ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.30.C;
  5. bar e caffè – codice di attività 55.40.A;
  6. gelaterie e pasticcerie con somministrazione – codice di attività 55.30.4;
  7. bar, caffè con intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.40.C.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TG60U, utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nello studio di settore TD12U ("Produzione di prodotti di panetteria" - codice attività 15.81.1 e "Commercio al dettaglio di pane" - codice attività 52.24.1), unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito elencate:
  1. Supermercati, codice attività 52.11.2;
  2. Discount di alimentari, codice attività 52.11.3;
  3. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 52.11.4;
  4. Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attività 52.25.0;
  5. Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 52.27.1;
  6. Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice attività 52.27.2;
  7. Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 52.27.3;
  8. Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attività 52.27.4,

  se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TD12U, utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nello studio di settore TG44U ("Alberghi e motel, con ristorante", codice attività 55.10.A; "Alberghi e motel, senza ristorante", codice attività 55.10.B; "Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence", codice attività 55.23.4; "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero", codice attività 55.23.6), unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito elencate:
  1. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
  2. Bar e caffè, codice attività 55.40.A;
  3. Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4,

  se da questa conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TG44U, utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nello studio di settore TG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A; Servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B; Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C; Ristorazione con prepara-

zione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2), unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito indicate:

1. Bar e caffè, codice attività 55.40.A;
2. Bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.3;
3. Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C;
4. Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4, se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TG36U, utilizzando il corrispondente modello;

- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nello studio di settore TG37U (Bar e caffè, codice attività 55.40.A; Bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B; Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C; Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4), unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito indicate:
  1. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
  2. Servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B;
  3. Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C;
  4. Ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2,

  se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TG37U, utilizzando il corrispondente modello;

e) esercitano, in diverse unità di produzione o di vendita, esclusivamente un'attività compresa in uno studio di settore per il quale non sia prevista, nel relativo decreto di approvazione, la causa di inapplicabilità relativa allo svolgimento dell'attività in più unità di produzione o di vendita.
A tal fine, si fa presente che nella tabella allegata alle istruzioni generali per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sono individuati gli studi per i quali non sussiste la citata causa di inapplicabilità.
Per lo studio di settore SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa, inoltre, che la predetta causa di inapplicabilità non sussiste neanche nel caso in cui, con riferimento agli studi di settore delle attività manifatturiere (contraddistinti dalle sigle SD o TD), le attività medesime vengano svolte utilizzando un ulteriore punto di vendita rispetto ad una unità di vendita contigua a quella di produzione;

f) esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti determinano l'ammontare complessivo dei ricavi sulla base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente;

g) non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno congiuntamente conseguito:
1. ammontare complessivo dei ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
2. ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Ai fini della verifica del requisito di cui al punto 2., si fa presente che è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi. Quindi, per il periodo d'imposta 2005, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2005.
Tali contribuenti devono indicare la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri riportando il codice 4 in corrispondenza della casella "parametri e studi di settore: cause di esclusione", nei righi RF1 o RG1 dei modelli UNICO 2006 - Persone fisiche, UNICO 2006 - Società di persone e UNICO 2006- Enti non commerciali ed equiparati ovvero nel rigo RF1 del modello UNICO 2006 - Società di capitali.

Per i contribuenti in questione che scelgono di attenersi agli obblighi di annotazione separata vedere il paragrafo 5;

h) esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.
Ai fini di tale esclusione, in caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità. È il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Campeggi e aree attrezzate per roulotte (studio TG58U), Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (studio SM85U), Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (studio SM13U) in due unità operative, nelle quali consegue, pertanto, anche ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio e ricavo fisso, con le seguenti caratteristiche:

unità operativa 1

- ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Campeggi e aree attrezzate per roulotte pari a 18.000 euro (18% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco pari a 42.000 euro, così ulteriormente distribuiti:
  - 30.000 (30% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (generi di monopolio, schede telefoniche ecc.);
  - 12.000 (12% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di altri beni;

- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici pari a 40.000 euro così ulteriormente distribuiti:
  - 35.000 (35% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (giornali, riviste, ecc.);
  - 5.000 (5% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di altri beni;

unità operativa 2
- ricavi complessivi pari a 250.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Campeggi e aree attrezzate per roulotte pari a 150.000 euro (60% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco pari a 62.500 euro, così ulteriormente distribuiti:
  - 32.500 (13% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (generi di monopolio, schede telefoniche ecc.);
  - 30.000 (12% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di altri beni;
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici pari a 37.500 euro così ulteriormente distribuiti:
  - 25.000 (10% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (giornali, riviste, ecc.);
  - 12.500 (5% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di altri beni;

Tale contribuente deve compilare unicamente il modello M, trascurando i rimanenti modelli per l'annotazione separata, in quanto, nell'unità operativa 1, l'importo dei ricavi conseguiti relativo a tutte le attività svolte (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) non è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti all'interno della medesima unità.

ATTENZIONE

Sono tenuti alla sola compilazione del modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi i contribuenti che:
- svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), per l'applicazione degli studi di settore (indicati nella precedente lettera c);
- esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo (indicati nella precedente lettera h);
- sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla precedente lettera b), anche nel caso in cui la stessa riguarda una soltanto delle attività svolte o opera all'interno di una sola delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

Nei confronti dei contribuenti nelle condizioni indicate:
- alle lettere a), b), c), g), ed h), non si applicano né gli studi di settore né i parametri;
- alle lettere d), e), ed f), si applica lo studio di settore relativo alla attività prevalente, tenendo conto, per quanto riguarda i contribuenti di cui alla lettera f), delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002.

4. RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI SOGGETTI AD AGGIO O A RICAVO FISSO

In presenza di attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso svolte unitamente ad attività per le quali sono stati elaborati studi di settore il contribuente è tenuto agli obblighi di annotazione separata al fine di neutralizzare gli effetti che derivano dallo svolgimento di tali attività. Ciò consente di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

Tale neutralizzazione si ottiene:
- non prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono alle attività per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
  A tal fine il contribuente:
  - deve indicare nel modello M, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG", l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
  - deve comunicare i dati strutturali e contabili relativi alle altre attività svolte dal contribuente al netto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
  - può indicare i dati del personale e quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" che non è possibile attribuire direttamente alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso (in quanto comuni alle altre attività esercitate) con le modalità specificate nel successivo paragrafo 10.3.2. Il software GE.RI.CO. Annotazione separata è in grado di attribuire in modo automatico tali componenti alle singole attività esercitate;
- non considerando ai fini della congruità, i ricavi dichiarati per le attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso.
  L'amministrazione finanziaria non effettua stime in relazione a tali ricavi in quanto gli stessi risultano di determinazione certa. Per tali attività, non è prevista l'elaborazione di appositi studi di settore.
  Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  - la rivendita di carburante;
  - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  - la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;

- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

ATTENZIONE

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianchi all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, la compilazione dei modelli per l'annotazione separata (M, N e modelli tradizionali) può essere effettuata qualora i ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, risultino di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Fanno eccezione a tale regola gli studi SM13U, SM80U, SM85U, TG36U e TG37U, poiché per i predetti studi si applicano i diversi criteri indicati nell'attenzione del paragrafo 10.3.

In presenza di percentuali di ricavi non superiori al predetto limite, i contribuenti si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica con le modalità indicate nel paragrafo 10.3.1.

Al fine di verificare, per quanto riguarda l'obbligo di annotazione separata, se siano rispettate le percentuali che determinano l'adozione di differenti comportamenti, i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

5. RILEVANZA DELLE ANNOTAZIONI SEPARATE EFFETTUATE SPONTANEAMENTE

Nei confronti dei contribuenti che, ancorché non tenuti alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono, comunque, a porre in essere tale adempimento, non si tiene conto delle cause di inapplicabilità stabilite nei decreti di approvazione degli studi di settore.

In particolare, hanno la facoltà di effettuare l'annotazione separata e quindi possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. Annotazione separata, applicazione sperimentale degli studi) i contribuenti che:

a) hanno effettuato annotazioni separate pur avendo conseguito:
  - un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
  - ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti;

b) esercitano una delle seguenti attività:
  - Studi di radiologia e radioterapia, codice attività 85.12.3, Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc., codice attività 85.12.5, Altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attività 85.12.B, comprese nello studio di settore SG57U, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2005;
  - Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali, codice attività 17.15.0, Fabbricazione di filati cucirini, codice attività 17.16.0 e Tessitura di filati tipo seta, codice attività 17.24.0, comprese nello studio di settore TD14U, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2005;

c) esercitano in forma d'impresa due o più attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore TK08U, TK16U, TK19U, TK21U, SK23U, SK26J e SK28U o, eventualmente, una di queste ed altre attività imprenditoriali;

d) esercitano una o più attività d'impresa cui non risultano applicabili gli studi di settore (soggette a parametri) nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo a dette attività, (ad esclusione delle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.

Ad esempio, possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. A.s., applicazione sperimentale degli studi) coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

Esempio 1:
- ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle (soggetta a studi) pari al 50% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse ecc. (soggetta a studi) pari al 35% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli tessili n.c.a. (soggetta a parametri) pari al 15% dei ricavi complessivi.

Non possono, invece, attenersi ai predetti criteri i contribuenti che, ad esempio, si trovano nella seguente condizione:

Esempio 2:
- ricavi derivanti dall'attività di prodotti del tabacco (soggetta a studi) pari al 60% dei ricavi complessivi;
  - di cui aggi e ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette pari al 50% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di parchi di divertimento (soggetta a parametri) pari al 40% dei ricavi complessivi.

In caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità.

ATTENZIONE

I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

La compilazione dei presenti modelli, consentirà di applicare gli studi di settore in base agli appositi criteri previsti per i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata. Nei casi indicati alle lettere b) e d), l'applicazione degli studi di settore fa venire meno quella dei parametri.

6. LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

L'obbligo di annotazione separata dei ricavi per il periodo d'imposta 2005 con le modalità e i criteri precedentemente

descritti, è decorso dal 1 gennaio 2005 per i soggetti esercenti le sole attività comprese negli studi di settore in vigore nel periodo d'imposta 2004, ad eccezione dei contribuenti che esercitano, oltre a quelle indicate precedentemente, l'attività compresa nello studio SG96U, per la quale tale obbligo è decorso, invece, dal 1 maggio 2005.
I contribuenti ai quali risulta applicabile lo studio SG96U avevano facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita o di produzione devono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio 2005. Qualora tale facoltà non sia stata esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in questo modello, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2005, la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2005, per ciascuna attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa.
Per i contribuenti che esercitano una delle seguenti attività:
- Studi di radiologia e radioterapia, codice attività 85.12.3, Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc., codice attività 85.12.5, Altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attività 85.12.B, comprese nello studio di settore SG57U, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2005;
- Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali, codice attività 17.15.0, Fabbricazione di filati cucirini, codice attività 17.16.0 e Tessitura di filati tipo seta, codice attività 17.24.0, comprese nello studio di settore TD14U, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2005;

l'eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi decorre, invece, dal 1° maggio 2006.
Tali contribuenti, qualora ne ricorrano le condizioni, hanno facoltà di compilare i presenti modelli, nel caso in cui abbiano volontariamente proceduto ad effettuare annotazione separata dei ricavi.

7. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente.
L'applicazione denominata **GE.RI.CO. Annotazione separata** è un prodotto software autonomo rispetto al tradizionale GE.RI.CO. ed è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, presentando i modelli debitamente compilati.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. Annotazione separata fornisce ai contribuenti indicazioni in ordine:
- al numero e alla tipologia dei tradizionali modelli da compilare per il complesso delle attività svolte dal contribuente;
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano nel complesso, l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

La congruità dei ricavi dichiarati è determinata confrontando la somma dei ricavi calcolati dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata per singoli punti di vendita o di produzione e per singole attività esercitate dal contribuente e il totale dei ricavi dichiarati per il complesso delle attività esercitate dal contribuente stesso. Per ogni studio viene anche fornito il risultato parziale, evidenziando sia il ricavo puntuale sia quello minimo, calcolato sulla base:
- dei dati direttamente attribuiti dal contribuente ai punti di vendita o di produzione e alle attività esercitate ed indicati nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM;
- dei dati a carattere promiscuo indicati nel modello N, che il software GE.RI.CO. Annotazione separata provvede a ripartire tra i diversi studi e successivamente sommare alle rispettive voci dei predetti modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM compilati dal contribuente.

Tale ripartizione viene effettuata dal software prendendo in considerazione:
a) l'incidenza dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi ad aggio o a ricavo fisso sul margine lordo complessivo aziendale;
b) la composizione percentuale dei ricavi dichiarati per segmento/studio, che spiega la capacità produttiva delle singole componenti aziendali;
c) le incidenze delle singole variabili contabili sui ricavi, che spiegano, per i singoli settori di attività, le specificità dei diversi fattori produttivi.

Una più ampia descrizione del meccanismo con il quale sono ripartiti i dati indicati nel modello N, è contenuta nella nota tecnica e metodologica, allegata al decreto ministeriale 25 marzo 2002 di approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività".
Gli indicatori di coerenza sono calcolati sui valori aziendali complessivi, tenendo presente che le soglie di coerenza sono determinate come media, ponderata con le percentuali dei ricavi dichiarati, delle soglie di coerenza determinate da GE.RI.CO. Annotazione separata per ciascuno studio.
Nel caso di svolgimento di più attività, l'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata fornisce indicazioni in ordine alla coerenza del contribuente prendendo in considerazione solo gli indicatori comuni a tutti gli studi esaminati.

7.1 Sperimentalità

In conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore applicabili ai contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata e a quelli che facoltativamente hanno provveduto a porre in essere tale adempimento, compilando i presenti modelli, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;

– i contribuenti che dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore mediante i criteri che verranno approvati al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato con le nuove metodologie risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata predisposta per il periodo d'imposta 2005;
– nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi derivanti dalla applicazione degli studi di settore mediante i criteri approvati al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

8. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Possono essere, altresì, attestate la congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento, nonché le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Le modalità con cui effettuare l'asseverazione e l'attestazione della congruità e della coerenza sono illustrate nelle istruzioni alla compilazione dei tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

9. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

La compilazione dei modelli per l'annotazione separata prevede un'identica modalità di compilazione sia per i contribuenti "multipunto" che per quelli "multiattività". L'indicazione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili deve essere effettuata unicamente nel modello N.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2005 alla indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano effettuarla, nel compilare la dichiarazione Unico 2006, sono tenuti a:
- barrare la casella studi di settore nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del frontespizio;
- compilare i seguenti modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello Unico 2006:
  a) il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
  b) i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contraddistinti dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM;
  c) il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

In Appendice sono graficamente illustrate le modalità con le quali devono essere abbinati i predetti modelli. I dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività, vanno riportati in tali modelli tenendo conto di quanto successivamente indicato.

ATTENZIONE
Per l'anno 2005, attraverso la compilazione dei modelli precedentemente indicati, si assolve compiutamente all'obbligo di indicazione separata dei dati contabili e di quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
La compilazione dei modelli va effettuata prestando la massima attenzione per evitare errori che potrebbero determinare anomalie nell'applicazione degli studi di settore.
L'indicazione dei dati ed in particolare la ripartizione dei ricavi e l'attribuzione dei componenti promiscui tra i diversi punti o le diverse attività, essendo finalizzata alla successiva elaborazione che permette al software GE.RI.CO. Annotazione separata di fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruità dei ricavi dichiarati, va effettuata seguendo criteri che forniscano un'attendibile rappresentazione della realtà aziendale.

9.1 Modello M Annotazione separata - Composizione dei ricavi

Il modello M va compilato da tutti i soggetti che hanno l'obbligo di indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi settore, ovvero da quelli che hanno facoltativamente proceduto alla predetta separata annotazione e comunque anche da coloro che:
– svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), per l'applicazione degli studi di settore;
– esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
– sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla lettera b) del paragrafo 3, nel caso in cui la stessa riguar-

da una delle attività svolte o opera all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
In tale modello devono essere indicati i ricavi:
- direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa);
- direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
- relativi ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Tali ricavi sono attribuiti secondo le risultanze prodotte dalla annotazione separata. Qualora sussistano obiettive difficoltà nell'annotare separatamente in corso d'esercizio i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell'attività, la predetta attribuzione può essere effettuata, in sede di dichiarazione, utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei ricavi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per i quali non ha tenuto annotazione separata.
Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, è innanzi tutto tenuto alla separata indicazione dei ricavi riferibili ai diversi punti di produzione e vendita.
All'interno di ciascun punto di produzione e vendita il contribuente indicherà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte.
Nel campo ***"Esclusione"*** va indicato, in riferimento alle attività complessivamente svolte, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dell'impresa dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri:
1. presenza di più di dieci modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2. esercizio di attività, tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel campo ***"Progressivo unità"***, i soggetti esercenti attività in più luoghi riportano il progressivo di identificazione dell'unità di vendita o produzione; in caso di esercizio di più attività comprese in studi di settore diversi, va indicato il medesimo progressivo per ciascun "Codice studio".

ATTENZIONE
I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi per i quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata (vedere il relativo elenco nella tabella allegata alle istruzioni generali per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore), devono riportare, in corrispondenza del rigo relativo a dette attività, il progressivo "99". I ricavi relativi alle attività comprese in uno dei predetti studi vanno indicati in maniera unitaria, poiché non è necessario, ai fini de l'applicazione degli studi di settore, provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali sono svolte tali attività.
Si ricorda che per lo studio SM26U tale modalità di compilazione deve essere seguita solo nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui un contribuente che svolge in due punti vendita le attività di Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione (studio TM15B) e di Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici (studio SM46U) (studi per i quali non sussiste la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita). Egli compilerà il modello M indicando, in corrispondenza dei righi relativi ai codici studio TM15B e SM46U, il progressivo unità "99".
Nel campo ***"Codice Studio"*** va riportato il codice identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi indicati nell'apposito campo; in caso di attività, per la quale lo studio non è stato approvato, per cui risulterebbero applicabili i parametri, va indicato il codice attività. I ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso vanno contraddistinti riportando il codice "RICAG".
Nel caso di svolgimento dell'attività in diverse unità operative, l'ammontare dei ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso deve essere unitariamente indicato per ognuno dei singoli punti vendita all'interno dei quali sono stati conseguiti i predetti ricavi.

ATTENZIONE
Per i soggetti comunque tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata, i ricavi derivanti dalle attività definite complementari ai fini dell'applicazione degli studi TD12U, TG36U, TG37U e TG44U, vanno contraddistinti riportando nel campo ***"Codice studio"***, rispettivamente il codice TD12U, TG36U, TG37U e TG44U, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità di tali studi di settore alle attività connesse (vedi anche paragrafo 3, lett. d).

Ad es. un contribuente che consegue ricavi provenienti dalle attività di:
- "Albergo e motel senza ristorante" codice attività 55.10.B, pari a euro 100.000;
- "Bar e caffè", codice attività 55.40.A, pari a euro 10.000;
- "Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio", codice attività 52.43.2, pari a euro 30.000, deve compilare il modello M, indicando nel campo ***"Codice studio"***:
  - il codice TG44U identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi provenienti dalle attività di "Albergo e motel senza ristorante" e di "Bar e caffè", per euro 110.000;
  - il codice TM05U, identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi provenienti dall'attività di "Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio", per euro 30.000.

Nel campo ***"Ricavi"*** va indicato l'ammontare dei ricavi distintamente annotati relativi al corrispondente Progressivo unità e Codice Studio. Si precisa che l'ammontare di tali ricavi corrisponde alla somma degli importi indicati nei righi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM). Si ricorda inoltre che i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

La casella ***"Annotazione distinta"*** va barrata:
- nel caso di "impresa multipunto", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'unità operativa sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale unità. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le unità operative indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
- nel caso di "impresa multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
- nel caso di "impresa multipunto – multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività esercitata all'interno della singola unità operativa, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività svolta all'interno dell'unità operativa. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento.

L'indicazione fornita attraverso la compilazione della casella "Annotazione distinta" consentirà la corretta ripartizione dei dati presenti nel modello N tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita utilizzate dal contribuente.

Nel campo ***"Esclusione per punto/attività"*** va indicato, per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore:
1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

ATTENZIONE

L'indicazione, nell'apposito campo, di una causa di esclusione per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, determina la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri nei confronti del contribuente.

Si precisa che, per i contribuenti tenuti alla compilazione dei presenti modelli, la citata causa di esclusione opera qualora l'apertura o chiusura, in corso d'anno, di un'unità di produzione o di vendita avvenga con riferimento ad un'attività compresa in uno studio di settore per il quale sussiste la corrispondente causa d'inapplicabilità.

Si precisa, inoltre, che l'inizio o la cessazione di un'attività nel corso dell'anno (anche nel caso in cui per tale attività risultino applicabili i soli parametri) determina una causa di esclusione solo nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività iniziata o cessata siano superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti dall'impresa.

Per i contribuenti che svolgono più attività all'interno di più unità di produzione o vendita (cosiddetti multipunto/multiattività), il predetto limite del 20% va calcolato in riferimento ai ricavi conseguiti all'interno dell'unità in cui è iniziata o cessata l'attività.

9.2 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) - Dati contabili ed extra contabili direttamente afferenti

In relazione alle attività soggette a studi di settore per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi occorre compilare i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM). Vanno indicati in tali modelli:
- i dati direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa) ovvero i dati direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
- i dati non direttamente afferenti (promiscui) che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo, tra le diverse attività o tra le diverse unità di produzione o vendita nelle quali è svolta l'attività.

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, dopo aver provveduto, all'interno di ciascun punto di produzione e vendita, alla separata annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività svolte, provvederà alla compilazione dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), solo se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d'imposta all'interno del punto di produzione o vendita è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita.

I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi per i quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata (vedere l'elenco nella tabella allegata alle istruzioni generali per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore), devono compilare, per tali attività, un unico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, senza provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali le attività vengono svolte.

L'attribuzione dei dati contabili non specificamente riferibili alle diverse attività d'impresa, ovvero alle unità di produzione o di vendita, è effettuata utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei predetti elementi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per le quali ha tenuto annotazione separata.

L'attribuzione dei dati extracontabili (numero delle giornate retribuite, superfici dei locali, numero dei beni strumentali, ecc.) a destinazione promiscua, può essere effettuata utilizzando, ad esempio, il criterio di prevalenza nell'utilizzo.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto si consideri il seguente esempio:

– *un'impresa esercita l'attività di Produzione di olio di oliva raffinato (studio di settore SD11U) in due punti di produzione, con le seguenti caratteristiche:*
  - *2 dipendenti addetti alle attività di ognuno dei due punti;*
  - *gestione indistinta del magazzino, da cui risultano esistenze iniziali pari a 10.000 euro, acquisti di merce pari a 30.000 euro e rimanenze finali pari a 10.000 euro;*
  - *ricavi rispettivamente, per 50.000 euro nel primo punto e 75.000 euro nel secondo punto;*
  - *spese di pubblicità indistinte per complessivi 30.000 euro;*
  - *un muletto che utilizza prevalentemente per il trasporto della merce nel primo punto di produzione.*

Per ripartire i dati contabili, il contribuente può utilizzare, ad esempio, i seguenti criteri:

- *il numero di giornate retribuite e il costo del personale addetto alla produzione è attribuito ai singoli punti di produzione sulla base dell'impiego del predetto personale nelle due unità;*
- *le esistenze iniziali, i costi per l'acquisto di merce e le rimanenze finali nonché le spese di pubblicità sono ripartite utilizzando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi prodotti nei singoli punti e l'ammontare dei ricavi complessivi.*

Per attribuire il muletto ad uno dei due punti di produzione, il contribuente utilizza il criterio di prevalenza nell'utilizzo e quindi lo indica nel modello SD11U relativo al primo punto di produzione.

Le modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, sono contenute nelle relative istruzioni alle quali si rinvia.

Nella compilazione di tali modelli va tenuto presente che, nel caso di esercizio di più attività all'interno della stessa unità operativa, nel "quadro B" di ciascuno dei modelli compilati, vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine eccetera). Tali valori risulteranno, pertanto, identici nei diversi modelli compilati.

9.3 Modello N per la rilevazione dei dati contabili e del personale addetto all'attività a destinazione promiscua

In tale modello possono essere indicati unicamente:

– i dati a destinazione promiscua di natura contabile e quelli relativi al personale addetto all'attività;
– l'importo dell'eventuale integrazione alle risultanze di GERICO A.S.;
– i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui non risulti oggettivamente possibile imputare (con le modalità indicate nel paragrafo precedente) i dati relativi all'utilizzo di alcuni beni e/o servizi a ciascuna delle diverse attività esercitate ovvero a ciascuno dei luoghi di svolgimento dell'attività, (ad esempio, in caso di beni e servizi a destinazione "promiscua", cioè comune alle diverse attività o ai diversi punti di produzione o di vendita) tali elementi, se afferenti il "Quadro A - Personale addetto all'attività" e/o il "Quadro F - Elementi contabili" del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, andranno indicati nel modello **N**.

I dati indicati, in maniera indistinta, nel modello N che il contribuente non è in grado di ripartire nelle diverse attività esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, saranno attribuiti ai diversi studi di settore dal software di applicazione degli studi stessi con le modalità illustrate nel paragrafo 7.

Le modalità di compilazione dei righi del modello **N** sono contenute nelle istruzioni per la compilazione dei corrispondenti quadri contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, alle quali si rinvia.

In particolare, per la compilazione dei **righi** da **N01** a **N19**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro A – Personale addetto all'attività", mentre per la compilazione dei **righi** da **N20** a **N49**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro F – Elementi contabili" dei predetti modelli.

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del quadro F degli elementi contabili dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per l'applicazione degli studi di settore, in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F17, F18, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28.

I dati richiesti in tali righi devono essere esclusivamente indicati nella sezione "Ulteriori elementi contabili" del modello N (righi da N31 a N43) con riferimento al complesso delle attività svolte dal contribuente.

In particolare, i contribuenti che intendono adeguare il volume dei ricavi dichiarati a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore GE.RI.CO. Annotazione separata, devono indicare l'importo di tale integrazione nel rigo N30 del modello N. Nessuna indicazione va effettuata nel rigo F03, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per l'applicazione degli studi di settore.

I righi da N44 a N49 del modello N, concernenti i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto, vanno compilati in riferimento al complesso delle attività svolte dal contribuente. Nessuna indicazione va effettuata nei righi da F30 a F35, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per l'applicazione degli studi di settore.

10. MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

Nei successivi paragrafi sono illustrate le modalità di compilazione che riguardano alcune categorie di contribuenti, al fine di rendere evidenti attraverso degli esempi i criteri di compilazione che devono essere seguiti in tali casi particolari.

10.1 Contribuenti esercenti attività soggette a studi di settore con ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti esercenti più attività per le quali si applicano gli studi di settore (cosiddette "imprese multiattività"), tenuti per il

2005 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, o che facoltativamente hanno proceduto alla predetta separata annotazione, non devono compilare i modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, per le attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi (al netto di quelli di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) non superiore al 20% dei ricavi complessivi.

Per tali attività, tenuto conto della scarsa significatività di una analitica indicazione di dati che si riferiscono ad attività residuali rispetto alla attività complessivamente svolta dal contribuente, vanno unicamente riportati:

- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i ricavi;
- nel modello **N**, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

È il caso di ricordare che, qualora i ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività prevalente siano non inferiori all'80% dei ricavi complessivi, si applica lo studio di settore relativo all'attività prevalente e non i criteri previsti per l'applicazione degli studi nei confronti dei contribuenti "multipunto" e "multiattività".

ATTENZIONE

I contribuenti tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata in quanto esercitano l'attività in più luoghi, qualora svolgano come attività prevalente all'interno del singolo punto vendita quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" – codice attività 52.47.2 (Studio di settore SM13U), non devono compilare i tradizionali modelli relativi alle attività svolte in maniera secondaria nel medesimo punto vendita, anche se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati per questa attività supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Tali contribuenti indicano i dati afferenti le predette attività con le stesse modalità descritte nel presente paragrafo con riferimento alle attività da cui deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi.

ATTENZIONE

I contribuenti esercenti più attività in diversi punti di produzione o di vendita, per le quali si applicano gli studi di settore, (cosiddette "imprese multipunto-multiattività"), individuano la percentuale dei ricavi derivanti dalle singole attività con riferimento ai ricavi complessivi dei singoli punti di produzione o di vendita. È il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e riscaldamento (studio SM39U) e Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione (studio SM80U), in due unità operative con le seguenti caratteristiche:

unità operativa 1
- ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione pari a 65.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e riscaldamento pari a 35.000 euro (35% dei ricavi complessivi);

unità operativa 2
- ricavi complessivi pari a 1.600.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione pari a 1.440.000 euro (90% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e riscaldamento pari a 160.000 euro (10% dei ricavi complessivi);

Tale contribuente, sebbene consegua dall'attività di Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione ricavi complessivamente non inferiori al 80% dei ricavi totali, deve valutare la propria posizione nei confronti degli obblighi di compilazione dei presenti modelli facendo riferimento, in primo luogo, ai punti di produzione o di vendita utilizzati e, successivamente, ai ricavi complessivi conseguiti all'interno dei medesimi.

Egli dovrà, pertanto, compilare:
- il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
- 2 modelli SM80U (uno per ogni unità operativa) ed 1 modello SM39U (per l'unità operativa 1);
- il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

Non dovrà, invece, compilare il modello SM39U relativo all'attività di Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e riscaldamento, svolta nell'unità operativa 2, in quanto, per tale attività, sono stati conseguiti ricavi non superiori al 20% dei ricavi conseguiti all'interno della medesima unità operativa.

10.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività per le quali risultano applicabili i parametri

I contribuenti non tenuti all'annotazione separata in quanto svolgono, oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività d'impresa per le quali risultano applicabili i parametri, e che abbiano volontariamente proceduto alla predetta annotazione, possono compilare i modelli per l'annotazione separata ed applicare la versione di GE.RI.CO. A.s., solo se hanno conseguito ricavi relativi ad attività (al netto di quelle di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) per le quali si applicano i parametri di ammontare non superiore al 20% dei ricavi complessivi.

Per tali attività, tenuto conto delle esemplificazioni già fornite alla lettera d) del paragrafo 5, vanno riportati:

- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i relativi ricavi, inserendo nel campo "Codice studio" il relativo codice di attività;
- nel modello **N**, i dati da indicare relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

ATTENZIONE

I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

10.3 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso

I contribuenti che, oltre a svolgere attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, considerano tali attività unitariamente e le neutralizzano al fine di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

I contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, ai fini della neutralizzazione, provvedono all'individuazione dei ricavi e delle altre componenti relative alle predette attività, anche qualora le medesime sono inquadrabili in uno specifico codice di attività in relazione al quale risultano applicabili gli studi di settore ovvero i parametri.
Si consideri, ad esempio, la situazione in cui un contribuente che esercita l'attività d'impresa mediante l'utilizzo dei codici 92.61.3 Gestione di campi da tennis (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SG83U) e 55.40.A – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SM85U), effettui, nell'ambito di quest'ultimo, la vendita di beni per i quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. In particolare, egli consegue 100.000 euro di ricavi così distribuiti:
– Gestione di campi da tennis (studio SG83U): ricavi pari a 65.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
– Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (studio SM85U), con ricavi così ulteriormente distribuiti:
  - Vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (valori bollati e postali, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede telefoniche, biglietti e tessere per i mezzi pubblici ecc.) con ricavi netti pari a 10.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
  - Vendita di altri beni (non soggetti ad aggio o ricavo fisso), con ricavi pari a 25.000 euro (25% dei ricavi complessivi).

In questo caso, il contribuente compilerà i modelli per l'annotazione separata indicando:
- nel modello M:
  – l'ammontare dei ricavi, pari a 65.000 euro, relativi all'attività di Gestione di campi da tennis, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SG83U;
  – l'ammontare dei ricavi, pari a 25.000 euro relativi all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SM85U;
  – l'ammontare di ricavi netti, pari a 10.000 euro, derivanti dalla attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG";
- nel modello SG83U, i dati strutturali e contabili direttamente afferenti all'attività di Gestione di campi da tennis;
- nel modello SM85U, i dati strutturali e contabili direttamente afferenti all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco;
- nel modello N, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili" che non è possibile attribuire direttamente alle attività svolte dal contribuente (compresi quelli afferenti l'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso).

La neutralizzazione degli effetti che derivano dallo svolgimento di attività per le quali si conseguono aggi e ricavi fissi, può avvenire con differenti modalità.
In particolare:
– la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione del solo modello relativo all'attività prevalente per la quale è applicabile lo studio di settore, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, e determina un ammontare di ricavi netti non superiore al 20% dei ricavi complessivi;
– la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione dei modelli M, N e dei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca:
  - all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e determina un ammontare di ricavi netti superiore al 20% dei ricavi complessivi;
  - all'esercizio di un'attività in più unità operative ovvero di più attività, per le quali il contribuente è comunque tenuto alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

ATTENZIONE
Se la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso è effettuata nell'ambito dell'esercizio delle attività di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" – codice attività 52.47.2., "Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" - codice attività 50.50.0 e "Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio" - codice attività 52.26.0, la predetta neutralizzazione è effettuata mediante la compilazione rispettivamente dei soli modelli SM13U, SM80U ed SM85U, indipendentemente dalle percentuali di ricavi netti conseguite con la vendita dei beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
Per gli studi TG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A; Servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B; Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C; Ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2) e TG37U (Bar e caffè, codice attività 55.40.A; Bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B; Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C; Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4), è possibile effettuare la neutralizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso mediante la sola compilazione dei modelli TG36U ovvero TG37U, distinguendo le due ipotesi:
– ricavi derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti, nonché dalla cessione di generi di monopolio;
– ricavi fissi o aggi derivanti dalla vendita di altri beni.

Nella prima ipotesi, la neutralizzazione può essere effettuata mediante:
– la compilazione dei soli modelli TG36U ovvero TG37U, se l'esercizio dell'attività di vendita di tali beni soggetti ad ag-

gio o a ricavo fisso determina un ammontare di ricavi netti non superiore al 20% dei ricavi complessivi;
- la compilazione dei modelli per l'annotazione separata con le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.3.2, se l'esercizio dell'attività di vendita di tali beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso determina un ammontare di ricavi netti superiore al predetto limite del 20%.

Nella seconda ipotesi la predetta neutralizzazione è effettuata mediante la compilazione rispettivamente dei soli modelli TG36U ovvero TG37U, indipendentemente dalle percentuali di ricavi netti conseguite con la vendita dei residuali beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

10.3.1 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso non superiori al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti non superiori al 20% dei ricavi complessivi si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica per la quale è applicabile lo studio di settore. La compilazione di tale modello va effettuata indicando i ricavi derivanti dall'attività tipica nel rigo F01 del quadro degli "Elementi contabili", e l'ammontare dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso compilando i righi da F08 a F11, secondo i criteri specificati nelle istruzioni di detti righi all'interno del quadro degli "Elementi contabili" dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Il software Ge.Ri.Co 2006 provvederà automaticamente a calcolare la quota parte dei dati strutturali del personale (quadro A) e quella dei dati contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" che fa riferimento alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore alle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

Il modello relativo all'attività prevalente va pertanto compilato:
- indicando nei dati del personale (quadro A) ed in quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" (rispettivamente righi F29, F19 e F16 del quadro F) anche ciò che si riferisce alle attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavi fissi;
- indicando, nei righi da F08 a F11 i dati relativi alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso coerentemente con le modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righi da F09 a F11) viene preso in considerazione per verificare il limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (ricavi superiori a 5.164.569 euro) e per effettuare le operazioni di neutralizzazione.

ATTENZIONE
L'indicazione dei dati contabili relativi:
- al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F12 e F13 del quadro F);
- all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F14 del quadro F), va effettuata senza tener conto degli importi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

10.3.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso di importo superiore al 20% dei ricavi complessivi o che svolgono più attività per le quali sono applicabili gli studi di settore

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti superiori al 20% dei ricavi complessivi (ad esclusione di coloro che conseguono ricavi netti superiori a tale limite nell'ambito dell'esercizio delle attività indicate nell'ATTENZIONE posta alla fine del paragrafo 10.3 e con le modalità ivi indicate), nonché coloro che sono comunque tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata (ad esempio perché svolgono l'attività soggetta a studio in più punti di vendita o perché svolgono due o più attività soggette a studio), compileranno i modelli M, N e i tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM. Anche per tali soggetti, analogamente a quanto illustrato nel precedente paragrafo, a partire da quest'anno, non occorre più distinguere l'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi, da quella in cui il contribuente non sia in grado effettuare tale operazione.

I modelli vanno, quindi, compilati avendo cura di:
- indicare nel modello **M:**
  - l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo **"Codice studio"** il codice **"RICAG"** senza **barrare** la casella **"Annotazione distinta"** in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare dei ricavi relativi alle altre attività al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- indicare, in particolare, nei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi (rispettivamente, nel quadro A e nei righi F29, F19 e F16):
  - direttamente afferenti alle attività svolte, qualora i predetti dati non siano interessati da elementi afferenti alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
  - comunque, direttamente afferenti alle attività per le quali si è barrata la casella "Annotazione distinta" nel modello M;
- indicare nel modello N, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro di-

pendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi, rispettivamente, nei righi da N1 a N19, N26, N27 e N28, relativi a tutte le attività per le quali non si è barrata la casella "Annotazione distinta" nel modello M, se nei predetti dati del personale e contabili, confluiscono elementi afferenti alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- non compilare i righi da F08 a F11 dei singoli modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM).

Si consideri, ad esempio, la situazione in cui un contribuente che esercita l'attività di Gestione di campi da tennis (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SG83U) e Bar e caffè (studio TG37U), ed effettui, nell'ambito di quest'ultimo, la vendita di beni per i quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. In particolare, egli consegue 200.000 euro di ricavi così distribuiti:
- Gestione di campi da tennis (studio SG83U): ricavi pari a 130.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
- Bar e caffè (studio TG37U): ricavi pari a 70.000 euro (35% dei ricavi complessivi) di cui 10.000 euro relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (valori bollati e postali, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede telefoniche, biglietti e tessere per i mezzi pubblici ecc.).

Per lo svolgimento dell'attività detto contribuente ha impiegato tre dipendenti a tempo pieno del costo annuo di 70.000 euro, di cui due dedicati esclusivamente all'attività di Gestione di campi da tennis (per un costo di 50.000 euro) e l'altro dedicato promiscuamente all'attività di Bar e caffè e alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (per un costo di 20.000 euro). Inoltre, nell'attività di Gestione di campi da tennis sono impiegati beni strumentali per un valore di 30.000 euro e sono state sostenute spese per acquisti di servizi pari a 8.000 euro, mentre in quella di Bar e caffè sono impiegati beni strumentali per un valore di 25.000 euro e sono state sostenute spese per acquisti di servizi pari a 5.000 euro. Per l'attività di Gestione di campi da tennis il contribuente ha, pertanto, annotato distintamente i dati afferenti la specifica attività, nonostante i predetti dati siano interessati da elementi afferenti alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

In questo caso, il contribuente compilerà i modelli per l'annotazione separata indicando:
- nel modello M:
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 130.000 euro, relativi all'attività di Gestione di campi da tennis, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SG83U, barrando la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 60.000 euro relativi all'attività di Bar e caffè, al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice TG37U, senza barrare la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare di ricavi netti, pari a 10.000 euro, derivanti dalla attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG", senza barrare la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza del medesimo rigo;
- nel modello SG83U, i dati strutturali e contabili (compresi quelli relativi al personale, al valore dei beni strumentali e alle spese per acquisti di servizi) direttamente afferenti all'attività di Gestione di campi da tennis;
- nel modello TG37U, i dati strutturali e contabili (ad eccezione di quelli relativi al personale, al valore dei beni strumentali e alle spese per acquisti di servizi) direttamente afferenti all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco;
- nel modello N, i dati relativi ai "Dipendenti a tempo pieno" e alle "Spese per lavoro dipendente", nonché al Valore dei beni strumentali e alle Spese per acquisti di servizi, che non è possibile attribuire direttamente alle attività svolte dal contribuente, in quanto in tali dati sono compresi quelli afferenti l'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. In particolare, egli indicherà:
  - "312", nel rigo N01, corrispondenti al numero di giornate retribuite a un dipendente a tempo pieno, supponendo che egli abbia lavorato durante l'intero anno;
  - "25.000", nel rigo N26, relativo al Valore dei beni strumentali;
  - "20.000", nel rigo N27, relativo alle Spese per lavoro dipendente;
  - "5.000", nel rigo N28, relativo alle Spese per acquisti di servizi.

ATTENZIONE
L'indicazione dei dati contabili relativi:
- al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F12 e F13 del quadro F);
- all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F14 del quadro F), va effettuata senza tener conto degli importi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

Il software GE.RI.CO. A.S. provvederà a calcolare la quota parte dei dati strutturali e contabili indicati nel modello N che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE
Nel caso in cui il contribuente consegua ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso in diverse unità di vendita, deve compilare il modello M tenendo conto che l'indicazione relativa all'ammontare di ricavi netti derivanti dalle predette attività, deve essere fornita per i singoli punti vendita all'interno dei quali tali ricavi sono stati conseguiti.

11. ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI

I modelli necessari per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti multipunto e multiattività vanno utilizzati con modalità che possono variare in relazione alle diverse situazioni prese in considerazione. Tali modalità sono di seguito illustrate ed esemplificate.

11.1 Impresa "multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative

Il contribuente dovrà compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- tanti modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, quante sono le unità operative utilizzate. In tali modelli, tutti uguali tra loro, vanno indicati i dati direttamente attribuibili a ciascuna unità operativa;
- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative.

Esempio 1 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici (studio SM42U) in due distinte unità operative, nelle quali sono stati separatamente annotati tutti i componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** riepilogativo dei ricavi, barrando la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza di ciascun progressivo unità;
- due modelli SM42U con i dati contabili ed extra-contabili direttamente afferenti a ciascun punto di vendita, indicando i progressivi 1 e 2.

Esempio 2 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio (studio SM43U) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
- *1 dipendente a tempo pieno addetto all'amministrazione di entrambi i punti vendita;*
- *gestione indistinta del magazzino, dal quale sono state prelevate merci relative a vendite per 57.000 euro su disposizione degli uffici amministrativi;*
- *una autovettura utilizzata per entrambi i punti vendita;*
- *distribuzione percentuale delle modalità di acquisto riferibili all'azienda nel suo complesso e non ai singoli punti vendita.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando 30.000 euro per il primo punto vendita e 27.000 euro per il secondo punto vendita;
- due modelli SM43U, con i dati contabili ed extra-contabili direttamente attribuiti alla due unità operative, indicando i progressivi 1 e 2, e indicando per entrambi le stesse percentuali indistinte di Modalità di acquisto nei righi da D31 a D36;
- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative, in cui vanno tra l'altro indicate:
  - le giornate del dipendente addetto all'amministrazione nel rigo N01- Dipendenti a tempo pieno;
  - il costo del personale indicato al punto precedente, nel rigo N27 – Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività d'impresa;
  - le giacenze iniziali, le rimanenze finali e i costi per l'acquisto di merci, rispettivamente, nei righi N20, N22 ed N24.

11.2 Impresa "multiattività" che utilizza un'unica unità operativa

Il contribuente provvederà a compilare:
- Il modello **M** - composizione dei ricavi, in cui vengono distintamente indicati i ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di studio di settore;
- I tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) riguardanti le diverse attività svolte per le quali l'ammontare dei ricavi risulta superiore al 20% dei ricavi complessivi. Nella compilazione di tali modelli si deve tenere presente che per:
  - *il Personale addetto all'attività*, vanno indicati i dati relativi a personale il cui costo è ritenuto direttamente afferente all'attività presa in considerazione;
  - *l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione*, in ciascun modello vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine e altro). Tali valori risulteranno, pertanto, identici in tutti i modelli compilati;
  - *le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività*, la compilazione deve avvenire riportanco nei diversi modelli i dati direttamente afferenti alle singole attività prese in considerazione. In caso di grandezze indivisibili, ad esempio un singolo automezzo, l'elemento indivisibile va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale lo stesso è prevalentemente utilizzato;
  - *i Beni strumentali*, in ciascun modello vanno indicati i dati relativi ai beni strumentali impiegati nello svolgimento dell'attività presa in considerazione dal modello che si sta compilando. In caso di beni strumentali utilizzati in diverse attività e che non sia possibile attribuire specificamente ad una sola attività (ad es. la singola macchina per stiratura utilizzata per le attività degli studi di settore TD14U e TD16U) il bene va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
  - *gli Elementi contabili*, in ciascun modello vanno riportati i dati direttamente attribuiti alle singole attività;
  - *le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari*, per ciascuna attività vanno indicati i dati direttamente attribuibili alle stesse;
- Il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

ATTENZIONE

Nel caso di impresa multiattività che svolge, tra le altre, un'attività per la quale l'ammontare dei ricavi risulta non superiore al 20% dei ricavi complessivi, per tale attività:
- non vanno compilati i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM);
- i dati contabili e del personale confluiscono tra quelli indicati nel modello N;
- gli altri dati sono indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) relativo all'attività prevalente.

Esempio 1 – *Impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari (studio TM01U) e di bar e caffè (studio TG37U) in unica unità operativa, per le quali sono stati separatamente annotati tutti i dati contabili e quelli relativi al personale addetto all'attività. Per l'attività di impresa viene promiscuamente utilizzato un armadio frigo, destinato prevalentemente alla conservazione di prodotti alimentari.*

Il contribuente provvederà a compilare:

- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività. In tale modello va barrata, per entrambi gli studi di settore, la casella "Annotazione distinta";
- un modello TM01U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari.
  Ad esempio:
  - ai righi B03 (Potenza impegnata), B06 (Locali destinati a magazzino), B08 (Superficie adibita a laboratorio per la preparazione di gastronomia) e B09 (Esposizione fronte strada - vetrine), vanno indicati i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - al rigo E03 (Armadi, celle, vasche frigorifere e freezer) verrà indicata la capacità in metri cubi dell'unico armadio frigo posseduto;
- un modello TG37U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di bar e caffè. Ad esempio:
  - ai righi B03 (Potenza impegnata), B10 (Superficie utilizzata per preparazione - laboratorio cucina), B12 (Spazi destinati a magazzino), e B17 (Giorni di apertura dell'esercizio nell'anno) verranno indicati nuovamente i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - il rigo E03 (Armadio frigo) non verrà compilato perché l'armadio frigo (bene strumentale a destinazione promiscua) è già indicato nel modello compilato in relazione alla attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
- il modello **N** per indicare i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e l'eventuale adeguamento.

Esempio 2 – *Società di persone, con esercizio di attività di confezione di vestiario in pelle (studio di settore TD26U) e di attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria (studio di settore TD27U), con le seguenti caratteristiche:*

- *un operaio specializzato del costo annuo di 40.000 euro dedicato esclusivamente all'attività di confezionamento;*
- *due soci con occupazione prevalente impiegati in entrambe le attività;*
- *tre incollatrici ad uso promiscuo, due delle quali sono utilizzate prevalentemente per la prima attività mentre la terza è utilizzata per la seconda attività;*
- *dati contabili separatamente annotati, ad eccezione dei costi per la produzione di servizi e delle spese per acquisti di servizi, rispettivamente pari a 18.000 euro e 11.000 euro.*

Il contribuente compilerà:

- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività;
- un modello TD26U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di confezione di vestiario in pelle.
  Ad esempio:
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, indicherà rispettivamente, la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa complessivamente considerata;
  - nei quadri relativi alle modalità di svolgimento dell'attività, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, riporterà i valori direttamente attribuibili allo studio TD26U; in particolare al rigo E06-Incollatrici verrà indicato il numero 2.
- un modello TD27U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria. Ad esempio:
  - al rigo A05, indicherà il numero di giornate retribuite per l'operaio specializzato e al rigo F19 il costo sostenuto per la sua retribuzione pari a 40.000 euro;
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B08, riporterà la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa, indicando i medesimi valori riportati ai corrispondenti righi B03 e da B04 a B09 del modello TD27U;
  - nei quadri relativi alle modalità di svolgimento dell'attività, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, indicherà i valori direttamente attribuiti allo studio TD27U; in particolare al rigo E09-Incollatrici verrà indicato il numero 1;
- il modello **N** indicando:
  - il valore 2 al rigo N17 - Soci con occupazione prevalente nell'impresa;
  - 18.000 euro al rigo N25 - Costo per la produzione di servizi;
  - 11.000 euro al rigo N28 - Spese per acquisti di servizi.

11.3 Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore

Il contribuente provvederà a compilare:

- il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per ciascuna unità operativa, il modello per la comunicazione dei dati riguardanti l'attività svolta nella unità operativa presa in considerazione tenendo presente che per:
  - *il Personale addetto all'attività*, vanno riportati i dati direttamente afferenti alla singola unità operativa;
  - *l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione, le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività ed i Beni strumentali*, vanno riportati i dati relativi alla singola unità presa in considerazione. In presenza di elementi strutturali non divisibili, promiscuamente utilizzati per le attività svolte in più unità operative, (ad es. un autocarro) i dati relativi all'elemento indivisibile vanno indicati nel modello compilato per l'unità operativa nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato.
  - *gli Elementi contabili*, vanno riportati i dati contabili direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
  - *le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari*, vanno riportati i dati direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

11.4 Impresa "multipunto - multiattività" che esercita due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi nel quale vanno indicati i ricavi conseguiti nelle diverse unità operative, distinti per tipologie di studio di settore nell'ambito di ciascuna unità;
- un modello (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per ciascuno studio di settore applicabile alle diverse attività svolte nell'ambito dell'unità operativa presa in considerazione attenendosi alle modalità di compilazione indicate nel paragrafo 11.2. in relazione ad un'impresa multiattività che utilizza un'unica unità operativa.
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 1 – *Contribuente esercente attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne (studio SD05U) e Produzione di olio di oliva raffinato (studio SD11U), in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
- *distinta annotazione dei dati contabili nelle singole unità operative (ad eccezione dei dati relativi ad un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale) ma non tra le attività svolte nell'ambito della unità operativa;*
- *il titolare e un collaboratore di impresa familiare che operano nella prima unità operativa dedicandosi sia sull'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne che a quella di Produzione di olio di oliva raffinato;*
- *un collaboratore familiare e un dipendente del costo di 40.000 euro che operano nella seconda unità operativa dedicandosi, anche in questo caso ad entrambe le attività;*
- *un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale, per un costo annuo di 20.000 euro, che svolgono attività di supporto utile ad entrambe le unità operative.*

Il contribuente compilerà:
- un modello **M** - composizione dei ricavi;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SD05U con i dati direttamente afferenti all'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne;
  - un modello SD11U con i dati direttamente afferenti all'attività di Produzione di olio di oliva raffinato;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SD05U con i dati direttamente afferenti all'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne;
  - un modello SD11U con i dati direttamente afferenti all'attività di Produzione di olio di oliva raffinato;
- il modello **N** indicando:
  - tre collaboratori familiari;
  - le giornate retribuite per il personale dipendente a tempo pieno e quello a tempo parziale ed il relativo costo di 60.000 euro;
  - i dati contabili riguardanti i costi ad uso promiscuo sostenuti per le attività svolte nell'ambito delle due unità operative.

ATTENZIONE

Per le imprese che esercitano due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative, va prestata particolare attenzione alle percentuali di ricavi derivanti dalle singole attività in rapporto ai ricavi complessivi dell'unità operativa.
La presenza di attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi può, infatti, ricondurre dette imprese non alla tipologia individuata nel punto 11.4 in commento, ma a quelle indicate ai paragrafi 11.1 (Impresa " multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative) e 11.3 (Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore).

Al riguardo si rappresentano di seguito alcuni esempi:

Esempio 2 – *Contribuente esercente attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne (studio SD05U) e di Produzione di olio di oliva raffinato (studio SD11U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Produzione di olio di oliva raffinato pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 160.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne pari a 112.000 euro (70% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Produzione di olio di oliva raffinato pari a 48.000 euro (30% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle ordinarie modalità di compilazione descritte in questo paragrafo e conseguentemente andranno predisposti:
- un modello **M** - composizione dei ricavi, con l'indicazione dei ricavi in 4 distinti righi;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SD05U relativo all'attività prevalente, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SD05U con i dati direttamente afferenti all'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne;
  - un modello SD11U con i dati direttamente afferenti all'attività di Produzione di olio di oliva raffinato;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 3 – *Contribuente esercente attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne (studio SD05U) e di Produzione di olio di oliva raffinato (studio SD11U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*

– *ricavi derivanti dall'attività di Produzione di olio di oliva raffinato pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
– *ricavi complessivi pari a 80.000 euro;*
– *ricavi derivanti dall'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne pari a 72.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Produzione di olio di oliva raffinato pari a 8.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 11.1 e conseguentemente andranno predisposti:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  – un modello SD05U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  – un modello SD05U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire direttamente alle singole unità operative.

Esempio 4 – *Contribuente esercente attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne (studio SD05U) e di Produzione di olio di oliva raffinato (studio SD11U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
– *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
– *ricavi derivanti dall'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Produzione di olio di oliva raffinato pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
– *ricavi complessivi pari a 120.000 euro;*
– *ricavi derivanti dall'attività di Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne pari a 12.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Produzione di olio di oliva raffinato pari a 108.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 11.3 e conseguentemente andranno predisposti:
- Il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  – un modello SD05U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  – un modello SD11U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Agenzia delle Entrate
APPENDICE
Studi di settore
Modalità con le quali abbinare i modelli per l'annotazione separata
IMPRESA MULTIPUNTO-MONOATTIVITÀ
CON PIÙ UNITÀ OPERATIVE NELLE QUALI È SVOLTA L'UNICA ATTIVITÀ (STUDIO SM42U)
Modello M composizione dei ricavi
Unità Operativa 1
Modello SM42U
Unità Operativa 2
Modello SM42U
Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa
Modello N dati promiscui contabili e del personale
IMPRESA MULTIATTIVITÀ-MONOPUNTO
CON UN'UNICA UNITÀ OPERATIVA NELLA QUALE SONO SVOLTE PIÙ ATTIVITÀ (STUDI TM12U E TM32U)
Modello M composizione dei ricavi
Unità Operativa
Modello TM12U
Modello TM32U
Modello N dati promiscui contabili e del personale
IMPRESA MULTIPUNTO-MULTIATTIVITÀ
CHE SVOLGE UNA SOLA ATTIVITÀ IN CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA (STUDI SD43U E SM42U)
Modello M composizione dei ricavi
Unità Operativa 1
Modello SD43U
Unità Operativa 2
Modello SM42U
Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa
Modello N dati promiscui contabili e del personale
IMPRESA MULTIPUNTO-MULTIATTIVITÀ
CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ IN CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA (STUDI SD05U E SD11U)
Modello M composizione dei ricavi
Unità Operativa 1
Modello SD05U
Modello SD11U
Unità Operativa 2
Modello SD05U
Modello SD11U
Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa e/o alle singole attività
Modello N dati promiscui contabili e del personale

UNICO 2006
Studi di settore

Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2005

CODICE FISCALE

Modello M

Annotazione separata – composizione dei ricavi

Esclusione (1 = presenza di più di 10 modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2 = esercizio di attività tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi)

	Progressivo unità	Codice studio	Ricavi	Annotazione distinta (barrare la casella)	Esclusione per punto/attività (vedi nota)
M01			,00		
M02			,00		
M03			,00		
M04			,00		
M05			,00		
M06			,00		
M07			,00		
M08			,00		
M09			,00		
M10			,00		
M11			,00		
M12			,00		
M13			,00		
M14			,00		
M15			,00		
M16			,00		
M17			,00		
M18			,00		
M19			,00		
M20			,00		

Nota
1 = inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2 = periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 = periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 = altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendita a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

UNICO 2006
Studi di settore

Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2005

CODICE FISCALE

Modello N

Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua

	Personale	Numero giornate retribuite
N01	Dipendenti a tempo pieno	
N02	Dirigenti	
N03	Quadri	
N04	Impiegati	
N05	Operai generici	
N06	Operai specializzati	
N07	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito	
N08	Apprendisti	
N09	Assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro	
N10	Lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
N11	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
N12	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N13	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
N14	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
N15	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
N16	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N17	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
N18	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N19	Amministratori non soci		

UNICO 2006 Studi di settore

Agenzia Entrate

Periodo d'imposta 2005

CODICE FISCALE

Modello N

Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua

Elementi contabili

N20	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
N21	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti (solo in presenza dello studio SG69U)		,00
N22	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
N23	Rimanenze finali relative a prodotti finiti (solo in presenza dello studio SG69U)		,00
N24	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
N25	Costo per la produzione di servizi		,00
N26	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	
N27	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale e di somministrazione di lavoro	3 ,00	
N28	Spese per acquisti di servizi		,00
N29	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 85, comma 1, lettera f) del Tuir	2 ,00	1 ,00
N30	Adeguamento da studi di settore		,00

Ulteriori elementi contabili

N31	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
N32	Altri proventi e componenti positive		,00
N33	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazioni non finanziaria (noli)	3 ,00	
N34	Altri costi per servizi		,00
N35	Ammortamenti — di cui per beni mobili strumentali	2 ,00	1 ,00
N36	Accantonamenti		,00
N37	Oneri diversi di gestione		,00
N38	Altre componenti negative		,00
N39	Risultato della gestione finanziaria		,00
N40	Interessi e altri oneri finanziari		,00
N41	Proventi straordinari		,00
N42	Oneri straordinari		,00
N43	Reddito d'impresa (o perdita)		,00

Imposta sul valore aggiunto

N44	Esenzione IVA	Barrare la casella
N45	Volume d'affari	,00
N46	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
N47	IVA sulle operazioni imponibili	,00
N48	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
N49	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

06A05155

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 4091 del 20 aprile 2006 dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nel giorno 24 aprile 2006 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio in oggetto è da attribuirsi all'intervento di disinfestazione dei locali sede dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente per la Calabria che, con nota n. 148/2006 dell'11 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in merito:

Decreta:

È accertato, per il giorno 24 aprile 2006, il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 25 maggio 2006

Il direttore regionale: SILVARI

06A05166

DECRETO 25 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot, n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 1033 del 26 aprile 2006 dell'Ufficio provinciale di Vibo Valentia, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nel giorno 24 aprile 2006 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi all'intervento di disinfestazione dei locali sede dell'Ufficio provinciale di Vibo Valentia;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che, con nota n. 148/2006 dell'11 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 24 aprile 2006, il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 25 maggio 2006

Il direttore regionale: SILVARI

06A05167

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta per i servizi di pubblicità immobiliare e per i servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta il giorno 24 aprile 2006 fino alle ore 11,45 per i servizi di pubblicità immobiliare e nei giorni 24, 26, 27 aprile 2006 per i servizi catastali.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificato un guasto alle apparecchiature hardware, nelle giornate sopra indicate l'Ufficio provinciale di Caltanissetta non ha potuto prestare i servizi istituzionali di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio

Palermo, 24 maggio 2006

Il direttore: IMBROGLINI

06A05168

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 maggio 2006.

Modifica degli stampati di specialità medicinali, appartenenti alla categoria dei FANS non selettivi.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 14 luglio recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'A.I.F.A. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere espresso dal Committee for Human Medicinal Products (CHMP) nella seduta di ottobre 2005;

Visto il parere espresso dalla Sottocommissione di farmacovigilanza nella seduta del 16 gennaio 2006;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'A.I.F.A. nella seduta di 14-15 marzo 2006;

Viste le disposizioni di cui alla determina del 29 novembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2005 relativa alla modifica degli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria dei FANS non selettivi (diclofenac, etodolac, ibuprofene, indometacina, ketoprofene, meloxicam, nabumetone, naprossene, nimesulide e piroxicam);

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a estendere le disposizioni della determina del 29 novembre 2005 agli stampati di tutte le specialità medicinali a base di FANS;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, formulazioni sistemiche, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, appartenenti alla categoria dei FANS, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determina per i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria dei FANS, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno conformarsi a quanto indicato nell'allegato 1 della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

Elementi chiave adottati dal CHMP durante la riunione di ottobre 2005 per i FANS non-selettivi

Sicurezza gastrointestinale dei FANS

Sezione 4.3 Controindicazioni.

Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento).

Sezione 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego.

L'uso di «nome di fantasia» deve essere evitato in concomitanza di FANS, inclusi gli inibitori selettivi della COX-2.

Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile che occorre per controllare i sintomi.

Anziani: I pazienti anziani hanno un aumento della frequenza di reazioni avverse ai FANS, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali (vedi sezione 4.2).

Emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione: durante il trattamento con tutti i FANS, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali, sono state riportate emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione, che possono essere fatali.

Negli anziani e in pazienti con storia di ulcera, soprattutto se complicata da emorragia o perforazione (vedi sezione 4.3), il rischio di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione è più alto con dosi aumentate di FANS. Questi pazienti devono iniziare il trattamento con la più bassa dose disponibile. L'uso concomitante di agenti protettori (misoprostolo o inibitori di pompa protonica) deve essere considerato per questi pazienti e anche per pazienti che assumono basse dose di aspirina o altri farmaci che possono aumentare il rischio di eventi gastrointestinali (vedi sotto e sezione 4.5).

Pazienti con storia di tossicità gastrointestinale, in particolare anziani, devono riferire qualsiasi sintomo gastrointestinale inusuale (soprattutto emorragia gastrointestinale) in particolare nelle fasi iniziali del trattamento.

Cautela deve essere prestata ai pazienti che assumono farmaci concomitanti che potrebbero aumentare il rischio di ulcerazione o emorragia, come corticosteroidi orali, anticoagulanti come warfarin, inibitori selettivi del reuptake della serotonina o agenti antiaggreganti come l'aspirina (vedi sezione 4.5).

Quando si verifica emorragia o ulcerazione gastrointestinale in pazienti che assumono «nome di fantasia» il trattamento deve essere sospeso.

I FANS devono essere somministrati con cautela nei pazienti con una storia di malattia gastrointestinale (colite ulcerosa, morbo di Crohn) poiché tali condizioni possono essere esacerbate (vedi sezione 4.8 effetti indesiderati).

Sezione 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione.

Corticosteroidi: aumento del rischio di ulcerazione o emorragia gastrointestinale (vedi sezione 4.4).

Anticoagulanti: i FANS possono aumentare gli effetti degli anticoagulanti, come il warfarin (vedi sezione 4.4).

Agenti antiaggreganti e inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRIs): aumento del rischio di emorragia gastrointestinale (vedi sezione 4.4).

Sezione 4.8 Effetti indesiderati.

Gastrointestinali: gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani (vedi sezione 4.4).

Dopo somministrazione di «nome di fantasia» sono stati riportati: nausea, vomito, diarrea, flatulenza, costipazione, dispepsia, dolore addominale, melena, ematemesi, stomatiti ulcerative, esacerbazione di colite e morbo di Crohn (vedi sezione 4.4- speciali avvertenze e precauzioni d'impiego).

Meno frequentemente sono state osservate gastriti.

SICUREZZA CARDIOVASCOLARE DEI FANS

Sezione 4.3 Controindicazioni.

Grave insufficienza cardiaca.

Sezione 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego.

Occorre cautela nei pazienti con una storia di ipertensione e/o insufficienza cardiaca poiché, in associazione alla terapia con FANS, sono state riportate ritenzione idrica ed edema.

Sezione 4.8 Effetti indesiderati.

Edema, ipertensione e insufficienza cardiaca sono state riportate in associazione al trattamento con FANS.

SICUREZZA CUTANEA DEI FANS

Sezione 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego

Gravi reazioni cutanee alcune delle quali fatali, includenti dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi tossica epidermica, sono state riportate molto raramente in associazione con l'uso dei FANS (vedi 4.8). Nelle prime fasi della terapia i pazienti sembrano essere a più alto rischio: l'insorgenza della reazione si verifica nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento. «Nome di fantasia» deve essere interrotto alla prima comparsa di rash cutaneo, lesioni della mucosa o qualsiasi altro segno di ipersensibilità.

Sezione 4.8 Effetti indesiderati.

Reazioni bollose includenti Sindrome di Stevens Johnson e necrolisi tossica epidermica (molto raramente).

06A05153

DETERMINAZIONE 22 maggio 2006.

Modifica degli stampati di specialità medicinali, appartenenti alla categoria dei farmaci antinfiammatori non steroidei-fans (compresi gli inibitori della COX-2).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 14 luglio recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95;

Visto il parere espresso dal Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) nella seduta di dicembre 2003;

Visto il parere espresso dalla Sottocommissione di farmacovigilanza nella seduta del 6 febbraio 2006;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta di 14-15 marzo 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base di FANS (compresi gli inibitori della Cox-2):

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, formulazioni sistemiche (orali e iniettabili), autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, appartenenti alla categoria dei FANS (compresi gli inibitori della COX-2), di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determina per i corrispondenti paragrafi del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria dei FANS (compresi gli inibitori della COX-2), autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno conformarsi a quanto indicato nell'allegato 1 della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

Modifiche da apportare agli stampati delle specialità medicinali contenenti farmaci antinfiammatori non steroidei FANS (compresi gli inibitori della COX-2).

Sezione 4.5.

Diuretici, ACE inibitori e antagonisti dell'angiotensina II:

I FANS possono ridurre l'effetto dei diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione renale compromessa (per esempio pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale compromessa) la co-somministrazione di un ACE inibitore o di un antagonista dell'angiotensina II e di agenti che inibiscono il sistema della ciclo-ossigenasi può portare a un ulteriore deterioramento della funzione renale, che comprende una possibile insufficienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere considerate in pazienti che assumono XXX in concomitanza con ACE inibitori o antagonisti dell'angiotensina II. Quindi, la combinazione deve essere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti anziani.

I pazienti devono essere adeguatamente idratati e deve essere preso in considerazione il monitoraggio della funzione renale dopo l'inizio della terapia concomitante.

06A05154

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni su questi identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*;

Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Viste le restanti disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuto di individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili in relazione ai trattamenti che questo Ufficio italiano dei cambi (in seguito Ufficio) deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni effettuate da questo Ufficio che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, nonché di trasferimento di dati giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ufficio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite;

Visto il parere espresso in data 10 maggio 2006 dal Garante sul presente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Adotta

il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le schede allegate che ne costituiscono parte integrante.

Art. 1.

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di questo Ufficio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede, che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 5, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo (articoli 67, 68, 71 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 3.

Pertinenza, completezza e indispensabilità

I dati sensibili e giudiziari individuati nel presente regolamento sono trattati previa verifica della loro esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di comunicazione e di trasferimento di dati all'estero individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 4.

Indice dei trattamenti

Al fine di una maggiore semplificazione, i trattamenti e le operazioni eseguibili, descritti nell'indice, sono individuati analiticamente nelle schede allegate:

n. scheda - Denominazione del trattamento:

1. Amministrazione e personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato o da impiegare a vario titolo presso l'Ufficio. Benefici economici ed abilitazioni.

2. Gestione del contenzioso - Attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'ente.

3. Gestione di albi ed elenchi.

4. Applicazione della normativa che disciplina la materia dell'antiriciclaggio e del contrasto finanziario al terrorismo internazionale.

5. Procedimenti sanzionatori, per illeciti amministrativi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988 e dall'art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993.

Art. 5.

Riferimenti normativi

Le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Roma, 25 maggio 2006

Il presidente: DRAGHI

Scheda n. 1
Denominazione del trattamento
Amministrazione e personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato o da impiegare a vario titolo presso l'Ufficio. Benefici economici ed abilitazioni.
Principali fonti normative di riferimento
D.Lgs. n.319/1998; D.Lgs. n. 165/2001; L. n.833/1978; L. n. 104/1992; L. n. 68/1999; L. n.113/1985; D.Lgs. n. 626/1994; L. n.300/1970; D.Lgs. n.124/1993; D.Lgs. n.151/2001; L. n.335/1995; D.P.R. n. 309/1990; D.Lgs. n. 564/1996; R.D.L. n.1827/1935; D.P.R. n.445/2000; D.P.R. n. 313/2002; L. n.297/1982; D.L. n. 69/1988, conv. in L. n. 153/1988; D.P.R. n. 797/1955; L. n. 565/ 1955; L. n. 336/1970; D.PR. n.547/1955; DPR n.1124/1965; L. n.101/1989; L. n.53/2000; Regolamento del personale approvato dal Consiglio dell'UIC.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.n.196/2003. Benefici economici ed abilitazioni ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso) e la vita sessuale (esclusivamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso), nonché le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere, le convinzioni politiche e sindacali (art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 196/2003). Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett.e), D.Lgs. n.196/2003).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: - Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 1. Organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega (legge n.300/1970); 2. Strutture pubbliche competenti per le visite fiscali (art. 5 legge n.300/1970; art.5 D.L. n.463/1983 conv. in L. n.638/1983; art. 3 D.Lgs. n.165/2001; art.31/parte I, art.32/ parte II del Regolamento del personale deliberato da Consiglio dell'UIC); 3. Strutture sanitarie pubbliche per accertamenti sullo stato di salute ai fini della cessazione dal servizio, della riammissione in servizio al termine dell'aspettativa per motivi di salute, della limitazione di utilizzo (art.5 L. n.300/1970; artt.14 e 21 L. n.833/1978; art. 3 D.Lgs. n.165/2001; art. 31/ parte I, art. 32/ parte II del Regolamento del personale deliberato dal Consiglio dell'UIC); 4. Strutture pubbliche per l'accertamento del grado di inabilità ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo (art.5 L. n.300/1970; artt.14 e 21 L. n.833/1978; art. 3 D.Lgs. n.165/2001; art. 32/parte I, art.33/parte II del Regolamento del personale deliberato dal Consiglio dell'UIC); 5. INAIL e Autorità di pubblica sicurezza per gli infortuni sul lavoro (D.P.R. n.1124/1965); 6. Soggetti preposti alla vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.626/1994; 7. Uffici e Servizi competenti per l collocamento obbligatorio, ai sensi dell'art.9 della L. n.68/1999; 8. INPS per segnalazioni, a fini previdenziali, relative ai dipendenti (art.1 L. n. 335/1995; D.Lgs. n.564/1996; art.56 R.D.L. n.1827/1935; art. 4 L. n.53/2000); 9. Enti assicurativi per prestazioni assicurative per inabilità (art. 3 D.Lgs. n.165/2001; art. 3 comma 5 D.Lgs. n.319/1998; Statuto UIC art.12 - trattamento assistenziale dei dipendenti); 10. Dipartimento della Funzione Pubblica per la comunicazione degli incarichi retribuiti dei dipendenti (art. 24 L. n. 412/1991 e art. 53 D.Lgs. n.165/2001).

Descrizione del trattamento
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, a decorrere dall'avvio dei procedimenti concorsuali e delle altre procedure di selezione. I dati vengono trattati ai fini della gestione giuridica, economica, previdenziale, assistenziale, pensionistica del rapporto di lavoro. I dati sono oggetto di trattamento in relazione alla gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattia ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato, motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle opinioni filosofiche o di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa all'obiezione di coscienza. I dati relativi alla salute dei dipendenti possono essere trattati ai fini della concessione di benefici ed agevolazioni, quali permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992, congedi per gravi e documentati motivi di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000, anticipazioni sull'indennità di fine rapporto corrisposte per far fronte a spese sanitarie del dipendente o dei suoi familiari, nonché prestazioni correlate alla polizza morte e invalidità permanente, stipulata in favore dei dipendenti. Possono essere raccolti dati sulla salute e dati giudiziari relativi a familiari di dipendenti limitatamente all'ipotesi di richiesta di concessione dei benefici nei casi previsti dalla legge n.104/1992 e dall'art. 4 della legge n. 53/2000. I dati relativi alla salute del dipendente e dei familiari possono essere trattati per l'istruttoria delle richieste di accredito figurativo del periodo di assenza, da inviare all'Inps ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.564/1996. I dati relativi all'esistenza di condanne penali e di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p. iscritte nel casellario giudiziale, di procedimenti penali in corso (carichi pendenti), nonché di misure di sicurezza sono trattati in sede di assunzione per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'instaurazione del rapporto d'impiego, nonché eventualmente in sede di procedimento disciplinare. Si accertano d'ufficio stati, qualità e fatti e si controllano le dichiarazioni sostitutive (artt.43 e 71 D.P.R. n.445/2000; D.P.R. n. 313/2002). I dati relativi allo stato di portatore di handicap o di invalido sono trattati in sede di assunzione per il controllo dei requisiti di partecipazione ai concorsi riservati ai disabili, per il riconoscimento di titoli di riserva o preferenza e per apprestare gli ausili necessari durante le prove di concorso.

Scheda n. 2
Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso - Attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio ed alla difesa giudiziale e stragiudiziale dell'ente.
Principali fonti normative di riferimento
Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; leggi sulla giustizia amministrativa (in particolare, R.D. n. 642/1907; R.D. n. 1054/1924; R.D. n. 1214/1934; L. n. 1034/1971; D.P.R. n. 1199/1971; L. n. 205/2000; D. Lgs. n. 165/2001; D.P.R. n. 461/2001,); D.P.R. n. 148/1988; D.L. n. 167/1990, conv. in L. n. 227/1990; testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993); D.Lgs. n. 374/1999; L. n. 689/1981; D.L. n. 143/1991, conv. in L. n. 197/1991; D.Lgs. n.56/2004; L. 28 dicembre 2005, n. 262 (G.U. 28/12/2005, n. 301).
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria ai sensi dell'art. 71, lett. b) del D.Lgs. n.196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso) e la vita sessuale, nonché l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere, le convinzioni politiche e sindacali (art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 196/2003). Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma1, lett.e), D.Lgs. n.196/2003).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea e con modalità automatizzate e altre operazioni ordinarie. Operazioni divers rispetto a quelle ordinarie: - Comunicazione ai sotto indicati soggetti per le seguenti finalità: Autorità Giudiziaria e suoi organi ausiliari; avvocati e consulenti tecnici incaricati della tutela giuridica dell'Ente (sia in fase giudiziale che pre-giudiziale), avvocati e consulenti delle controparti, incaricati di indagini difensive proprie ed altrui. Enti previdenziali per il contenzioso e per l'attivazione degli eventuali procedimenti di competenza. Società di assicurazione (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi). Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della L. n. 1199/1971).
Descrizione del trattamento
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato (ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relative a familiari del dipendente o ex dipendente o terzo danneggiato), nell'ambito di pareri resi all'ente, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede stragiudiziale, conciliativa o di arbitrato, e nelle sentenze. I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti anche presso terzi (Autorità giudiziarie, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica dell'Ente, amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.R. n. 313/2002). I dati possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, ad un professionista per un'eventuale attribuzione di incarico, agli incaricati di indagini difensive proprie ed altrui, nonché agli avvocati ed ai consulenti delle controparti, ad enti previdenziali e società di assicurazione (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso.

Scheda n. 3
Denominazione del trattamento
Gestione di albi ed elenchi concernenti persone fisiche ovvero responsabili dell'amministrazione e controllo, nonché soci di intermediari finanziari iscritti in albi ed elenchi, e loro sezioni, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, operatori professionali in oro e cambiavalute.
Principali fonti normative di riferimento
Artt. 106,108, 109, 111, 113, 145, 155, D.Lgs. n. 385/1993; art. 16, L. n.108/1996; D.M. n. 516/1998; D.M. n. 517/1998; D.Lgs. n. 374/1999; L. n.7/2000; D. M. n. 372/2001; D.P.R. n. 313/2002.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Benefici economici ed abilitazioni ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n.196/2003. Attività di controllo e ispettive ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma1, lett.e), D.Lgs. n.196/2003).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea e con modalità automatizzate e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: - Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 1. Ministero dell'Economia e delle Finanze (artt. 106 e 111, D.Lgs. n. 385/1993; art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 374/1999; art. 16, comma 2, L. n. 108/1996); 2. Autorità Giudiziaria; 3. Guardia di Finanza nei casi in cui l'ente si avvale di detta collaborazione (D.Lgs. n. 385/1993).
Descrizione del trattamento
Vengono raccolti i dati giudiziari eventualmente presenti nelle domande di iscrizione ad albi ed elenchi avanzate da persone fisiche e giuridiche e nei certificati del casellario giudiziale finalizzati all'accertamento di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.R. n. 313/2002. Si raccolgono, altresì, eventuali dati giudiziari contenuti in esposti di terzi (quali, ad es., gli utenti di servizi finanziari di intermediari finanziari). I dati giudiziari di cui sopra vengono trattati nell'ambito dei procedimenti di iscrizione, gestione, proposta di cancellazione e sospensione con riferimento agli albi ed elenchi previsti dal D.Lgs. n. 385/1993 al fine di verificare la sussistenza e la persistenza dei requisiti di "onorabilità" richiesti dal D.Lgs. n. 385/1993 dei seguenti soggetti: - persone fisiche ovvero responsabili dell'amministrazione e controllo e soci di intermediari finanziari iscritti in albi ed elenchi e loro sezioni (art. 106, D.Lgs. n. 385/1993), agenti in attività finanziaria (D.Lgs. n. 374/1999), mediatori creditizi (L. n.108/1996), operatori professionali in oro (L. n.7/2000), cambiavalute (art.155, D.Lgs. n. 385/1993). Si trattano eventuali dati giudiziari nell'ambito degli accertamenti ispettivi presso gli intermediari – effettuati anche avvalendosi del Nucleo speciale di Polizia valutaria - al fine di verificare l'osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. n. 385/1993.

Scheda n. 4
Denominazione del trattamento
Applicazione della normativa che disciplina la materia dell'antiriciclaggio e del contrasto finanziario al terrorismo internazionale.
Principali fonti normative di riferimento
L. n.197/1991; Circ. UIC del 22. 8.1997 (G.U. 29.8.1997, n.2001); Circ. UIC del 27.2.2006 (G.U. 3.3.2006, n.51); D.Lgs. n.374/1999; Art. 151, L. n.388/2000; D.Lgs. n.56/2004; Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4.12.2001; Istruzioni operazioni sospette della Banca d'Italia del 24.12. 2001 e del 1.7. 2003; D.L. n.369/2001, conv. in L. n. 431/2001, modif. dal D.L., n.12/2002; D.L. 353/2001, conv. in L. n.415/2001; D.L. 374/2001, conv. in L. n.438/2001; Provvedimento UIC del 9.11.2001; Parere UIC del 16.1.2002; L. n.7/2003 (ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU del 1999).
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di controllo e ispettive ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma1, lett.e), D.Lgs. n.196/2003).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso terzi: Organi investigativi, Autorità di vigilanza nazionali; Agenzie ed Autorità di altri Paesi; Ministero dell'Interno; Intermediari finanziari. Elaborazione in forma cartacea e con modalità automatizzate e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: - Comunicazione ai sotto indicati soggetti per le seguenti finalità: 1. Guardia di Finanza (art.1, comma 10, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153); 2. D.I.A. (art.1, comma 10, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153); 3. Autorità Giudiziaria (art.1, comma 10, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153); - Trasferimenti di dati all'estero per le seguenti finalità: 1. Cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria (F.I.U.: Financial Intelligence Units) per lo scambio di informazioni in ottemperanza al disposto di cui alla Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000 (art. 151, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art.1, comma 4, lett.f e comma 10, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in L. 5 luglio 1991, n.197, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153); 2. Autorità di vari paesi in materia di contrasto finanziario al terrorismo internazionale (art. 43, D.Lgs. n.196/2003; art.1, comma 10, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153; D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, conv. in L. 14 dicembre 2001, n. 431, modif. dal D.L. 22 febbraio 2002, n.12; D.L. 353 del 28 settembre 2001, conv. in L. 415 del 27 novembre 2001).

Descrizione del trattamento
I dati giudiziari, eventualmente contenuti nelle informazioni provenienti dagli organi investigativi, dalle Autorità di vigilanza nell'ambito di accertamenti (art.7 D.Lgs.385/1993; art.1, comma 10, D.Lgs n. 153/1997) e dalle F.I.U. (ai fini dello scambio di informazioni di cui all'art.1, comma 10, D.Lgs. n. 153/1997), vengono acquisiti e trattati in quanto elementi utili all'esatta qualificazione del sospetto ai fini dell'approfondimento di carattere finanziario delle operazioni sospette. In relazione ai risultati dell'esame, i dati vengono archiviati o comunicati alle autorità investigative per gli adempimenti di competenza. Si ricevono segnalazioni dalle banche e dagli altri intermediari indicati nell'art. 3 del D.L. n.143/1991 circa le misure di congelamento applicate ai sensi dell'art. 2 del D.L. n.369/2001, con indicazione dei soggetti coinvolti, operazioni e rapporti che, in base alle informazioni disponibili, siano direttamente o indirettamente riconducibili ad attività di finanziamento di associazioni terroristiche (art.270-ter c.p.) anche ai fini dell'applicazione della sospensione di cui all'art.3, comma 6, della L. n.197/1991. Si trattano eventuali dati giudiziari nell'ambito degli accertamenti ispettivi presso gli intermediari – effettuati anche avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (D.Lgs. n. 385/1993) - derivanti da approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette o per ipotesi di omesse segnalazioni di operazioni sospette (L.n.197/1991).

Scheda n. 5
Denominazione del trattamento
Procedimenti sanzionatori per illeciti amministrativi in materia di: circolazione transfrontaliera di capitali, segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, mercato dell'oro, embarghi, finanziamento del terrorismo internazionale, previsti dal D.P.R. n. 148/1988, nonché per gli illeciti di abuso di denominazione, ostacolo alle funzioni di controllo, omissione degli obblighi di comunicazione di cui al D.Lgs. n. 385/1993 (come, ad es., omesse comunicazioni delle partecipazioni al capitale di intermediari finanziari o delle cariche sociali ricoperte), previsti dall'art. 145 del D.Lgs. n. 385/1993.
Principali fonti normative di riferimento
L. n.689/1981; D.P.R. n. 148/1988; L. n. 227/1990 e successive integrazioni; L. n. 7/2000; Art.3, L. n. 197/1991; Art.7, D.Lgs. n. 56/2004; D.L. n.369/2001; Art. 52 bis, D. Lgs. n.213/98; Titolo V e artt. 133, 139, 140, 144, D.Lgs. n. 385/1993; Art. 13, D.L. 269/2003; Art.3, D.Lgs.374/1999; Art. 16, L. 108/1996; L. n. 262/2005; L. n. 689/1981.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività sanzionatoria ai sensi dell'art.71,comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma1, lett.e), D.Lgs. n.196/2003).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso terzi: organi investigativi; Uffici pubblici e Autorità Giudiziaria; Guardia di Finanza e Banca d'Italia (art.1, comma 10, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153). Elaborazione in forma cartacea e con modalità automatizzate e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: - Comunicazione ai sotto indicati soggetti per le seguenti finalità: Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito di procedimenti sanzionatori di competenza dello stesso (D.P.R. n. 148/1988);
Descrizione del trattamento
Vengono raccolti i dati giudiziari eventualmente presenti negli atti provenienti da: organi investigativi, Uffici pubblici, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza e Banca d'Italia, nell'ambito di accertamenti di operazioni con particolare riferimento alla circolazione transfrontaliera di capitali, alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, alla disciplina del mercato dell'oro, agli embarghi, al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, nonché all'abuso di denominazione, all'ostacolo alle funzioni di controllo, all'omissione degli obblighi di comunicazione di cui al D.Lgs. n. 385/1993 (come, ad es., le omesse comunicazioni delle partecipazioni al capitale di intermediari finanziari o delle cariche sociali ricoperte). I dati vengono trattati ai fini della formulazione delle proposte motivate di sanzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.P.R. n. 148/1988) e ai fini dei procedimenti sanzionatori previsti dall'art. 145 del D.Lgs. n. 385/1993. I dati vengono trattati anche ai fini della stesura di note di riscontro a richieste di informazioni avanzate da organi giudiziari e investigativi.

06A05165

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2006.

Differimento termini per l'applicazione delle istruzioni contenute nel provvedimento 24 febbraio 2006 per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.

L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Visto il proprio provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 24 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 2006, n. 82 con il quale sono state adottate istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario;

Tenuto conto dell'esigenza manifestata nelle istanze presentate da alcune associazioni di categoria degli intermediari di poter disporre di maggior tempo per consentire l'adattamento delle procedure e dei sistemi informatici impiegati per la raccolta, la registrazione e la conservazione delle informazioni;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
la seguente disposizione:

Art. 1.

Modifica disciplina transitoria

1. La disposizione di cui al punto 2 del Titolo VII del Provvedimento 24 febbraio 2006 è sostituita come segue:

«2. Le presenti Istruzioni si applicano a partire dalle registrazioni riferite al mese di gennaio 2007».

2. Rimane fermo per le banche il termine del 1° giugno 2006 riferito alla trasmissione dei dati aggregati esclusivamente via RNI di cui al paragrafo 3, punto 1, lettera *a)* della Parte II del Titolo VI del Provvedimento 24 febbraio 2006.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il Presidente: DRAGHI

06A05187

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2006)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° giugno 2006, n. 201** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riportano i commi nono e decimo dell'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario:

«Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 6-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-*ter* del medesimo decreto n. 335 del 1982.».

— La legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2004, n. 204.

— Si riporta il comma 27 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:

«27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A05188

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2006)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 1º giugno 2006, n. 202** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 13 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 *e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007.* In deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento e settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'art. 7-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 (Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie), come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato ai reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro *il 31 maggio 2006* tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività. Il programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro *il 15 giugno 2006* il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.».

Art. 2.

1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, ai provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):

«3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.».

Art. 3.

1. Il presente decreto enta in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A05219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita al C° 1ª cl. np. Magliulo Ciro, matr. 60TG0631/sp, nato a Torre del Greco (Napoli), il 2 agosto 1960, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Equipaggio in servizio SAR-SVH veniva comandato per prestare soccorso ad un'unità da diporto a vela in difficoltà, a causa delle avverse ed estreme condizioni meteo-marine, a circa 500 metri dall'imboccatura del porto di Viareggio.

Nonostante il forte vento (SW forza 8), le onde frangenti (3W forza 3) ed il fatto che l'unità a vela fosse priva di governo ed in moto circolare, prontamente si avvicinava alla predetta imbarcazione da diporto ed individuava e recuperava quattro naufraghi portandoli al sicuro in acque portuali.

Immediatamente usciva di nuovo, affrontando le avversità ambientali, per continuare le ricerche di una quinta persona, prolungatesi fino al sopraggiungere dell'oscurità.

Esempio di alta perizia marinaresca che ha dato lustro e decoro alla Marina Militare ed al Corpo delle Capitanerie di Porto».

Mar Ligure acque antistanti il porto di Viareggio, 13 agosto 2004.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita al sc. 3ª cl. np. Nistri Luigi, matr. 78BR1000/sp, nato a Rorschach (Chieti), il 9 settembre 1978, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Equipaggio in servizio SAR-SVH veniva comandato per prestare soccorso ad un'unità da diporto a vela in difficoltà, a causa delle avverse ed estreme condizioni meteo-marine, a circa 500 metri dall'imboccatura del porto di Viareggio.

Nonostante il forte vento (SW forza 8), le onde frangenti (SW forza 3) ed il fatto che l'unità a vela fosse priva di governo ed in moto circolare, prontamente si avvicinava alla predetta imbarcazione da diporto ed individuava e recuperava quattro naufraghi portandoli al sicuro in acque portuali.

Immediatamente usciva di nuovo, affrontando le avversità ambientali, per continuare le ricerche di una quinta persona, prolungatesi fino al sopraggiungere dell'oscurità.

Esempio di alta perizia marinaresca che ha dato lustro e decoro alla Marina Militare ed al Corpo delle Capitanerie di Porto».

Mar Ligure acque antistanti il porto di Viareggio, 13 agosto 2004.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita al sc. np/ms Langella Angelo, matr. 83SP0306/VFT02, nato a Napoli, il 30 luglio 1983, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Equipaggio in servizio SAR-SVH veniva comandato per prestare soccorso ad un'unità da diporto a vela in difficoltà, a causa delle avverse ed estreme condizioni meteo-marine, a circa 500 metri dall'imboccatura del porto di Viareggio. Nonostante il forte vento (SW forza 8), le onde frangenti (SW forza 3) ed il fatto che l'unità a vela fosse priva di governo ed in moto circolare, prontamente si avvicinava alla predetta imbarcazione da diporto ed individuava e recuperava quattro naufraghi portandoli al sicuro in acque portuali.

Immediatamente usciva di nuovo, affrontando le avversità ambientali, per continuare le ricerche di una quinta persona, prolungatesi fino al sopraggiungere dell'oscurità.

Esempio di alta perizia marinaresca che ha dato lustro e decoro alla Marina Militare ed al Corpo delle Capitanerie di Porto».

Mar Ligure acque antistanti il porto di viareggio, 13 agosto 2004.

06A05136

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo ai decreti dirigenziali di riclassificazione dei prodotti fitosanitari

In applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, «Attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, relative alla riclassificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modifiche, sono stati emanati decreti dirigenziali che hanno rettificato i decreti del 15 giugno 2005, 23 giugno 2005 e 30 giugno 2005, i cui allegati sono stati oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2005 ed in quella dell'8 febbraio 2006, n. 32.

Inoltre, sono stati predisposti altri decreti con i quali è stata attribuita la nuova classificazione di pericolo in applicazione della norma citata per i prodotti fitosanitari già autorizzati.

Si comunica inoltre che, per mero errore di trascrizione, il prodotto fitosanitario Cuthiol (reg. n. 3141) della Impresa Pasquale Formino & Figlio, pur essendo stato classificato dall'Istituto superiore di sanità, non compare nell'allegato al decreto di riclassificazione datato 30 giugno 2005, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2005. Pertanto, si procede alla pubblicazione delle specifiche tecniche (simboli e indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza) relative alla classificazione di detto prodotto.

Infine, si fa presente che nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2006 è stato erroneamente inserito un allegato di rettifica del prodotto Piresim (reg. n. 11987 della Impresa Simar S.r.l. Tale allegato è da considerarsi nullo, restando valida la classificazione attribuita al prodotto in questione così come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2005.

La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

Vengono pertanto pubblicati gli allegati dei decreti dirigenziali sopra citati, nei quali sono definite le specifiche tecniche (simboli e indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza).

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA A.DI.CA. srl - Via Saffi 1, - 40131 Bologna.

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9498	MICEM				S 2-13-20/21-29-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE 2
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGROQUALITA' S.r.l. - Via Carroccio, 8 - 20123 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9848	PRENET				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE 3
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGROQUALITA' S.r.l. - Via Carroccio, 8 - 20123 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11935	ORMOFRUT				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AMVAC CHEMICAL UK LTD - Surrey Tecnology Centre, 40 Occam Road – GU2 5YG Guilford Surrey (Regno Unito)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	7754	DECIMATE	Xn;N	Nocivo; pericoloso per l'ambiente	R 36-40-43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA BAYER CROPSCIENCE S.R.L. - Viale Certosa, 130 – 20156 MILANO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11061	HUSSAR OF	Xi; N	Irritante; pericoloso per l'ambiente	36/38-51-53-66-67	2-13-20/21-29-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA BAYER CROPSCIENCE S.R.L. - Viale Certosa, 130 – 20156 MILANO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	7696	BROMINAL MAIS	C, N	Corrosivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-34-43-50-53-63-65-66-67	S 1/2-13-20/21-26-29-36/37/39-45-60-61-62
2	5881	PREVICUR	Xi	Irritante	R 43	S 2-13-20/21-36/37-46

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory, 26 – B 410 Ougree (Jeraing) Belgio

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9444	Chlorcyrin 220 EC	Xn; N	Nocivo; Pericoloso per l'ambiente	R 10-22-37-65-66-67-50-53	S 2-13-16-20/21-29-36/37-46-60-61-62

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA COPYR S.P.A. - Lungotevere A. da Brescia, 9 – 00196 ROMA

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9657	BIOLIO				S 2-13-20/21

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA DOW AGROSCIENCES B.V. - Viale Masini, 36 40126 Bologna

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9995	ARIUS	Xi; N	IRRITANTE; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 43-50-53	S 2-13-20/21-24-36/37-46-60-61
2	11434	CONDORSIS	T; N	TOSSICO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-20-25-37/38-41-43-50-53-65	S 1/2-13-20/21-24-26-39-45-60-61
3	11604	CONDORSIS F	T; N	TOSSICO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-20-24/25-37/38-43-51-53-65	S 1/2-13-20/21-24-45-61
4	1700	DURSBAN GRANULARE	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-50-53	S 2-13-20/21-46-60-61
5	11495	GARTREL	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 36-43-51-53-65-66-67	S 2-13-20/21-36/37-46-61
6	10261	GRANDOR	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-50-53	S 2-13-20/21-46-60-61
7	11340	SLASH	Xi; N	IRRITANTE; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 43-50-53	S 2-13-20/21-24-36/37-46-60-61
8	7943	STARANE	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 36-43-51-53-65-66-67	S 2-13-20/21-36/37-46-61
9	6149	TELONE 97	T; N	TOSSICO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-20-24/25-37/38-43-51-53-65	S 1/2-13-20/21-24-45-61
10	11094	TELONE EC	T; N	TOSSICO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 10-20-25-37/38-41-43-50-53-65	S 1/2-13-20/21-24-26-39-45-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 2 RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA DOW AGROSCIENCES B.V. - Viale Masini, 36 - 40126 Bologna

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	7608	DASKOR	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-38-41-50-53-65-66-67	S 2-13-20/21-26-39-45-60-61
2	11448	KICKER	Xi; N	IRRITANTE; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 36/37/38-51-53-66-67	S 2-13-20/21-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. - Via Pontaccio, 10 – 20121 MILANO

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9167	Assoram 40 WDG	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61
2	10630	Coprantol Ultramicron	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61
3	9223	Cuprossil-Idro DF	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61
4	9920	Ekoram 40 DF	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61
5	10573	Kocide 2000	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61
6	8505	Kocide DF	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61
7	8856	Raider 40 DF	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE 2
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Nordox Industrier AS - Ostensjoevein, 13 – N-066 Oslo (NORVEGIA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	8109	COPPER NORDOX 50	N	Pericoloso per l'ambiente	R 50-53	S 2-13-20/21-29-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Oxon Italia Spa Via Manzoni , 44 20121 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10719	ALETIL 80	Xi	Irritante	R 41-52-53	S 2-13-20/21-26-36/37/39-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE 1 DECORRENZA 01/10/2005
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Pasquale Mormino & Figlio - Via Lungomolo, 16- Termini Imerese (PA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	3141	CUTHIOL	N	Pericoloso per l'ambiente	R 50-53	S 2-13-20/21-29-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE 1
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Radis Srl con sede legale in Via Faentina, 280 a S. Michele (RA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	8101	FUMITOXIN	F, T+, N	Facilmente infiammabile, Molto tossico, Pericoloso per l'ambiente	R 15/29-28-32-50	S 1/2-3/9/14-13-20/21-28-29-30-36/37-45-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE 1
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA S.A.I.M. Miniere di Zolfo Srl con sede in Via A. Manzoni, 61/F 80123 Napoli

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	6764	ZOLFO BAGNABILE 80%	Xi	Irritante	R 36/37/38	S 2-13-20/21-36/37-46

ALLEGATO AL DECRETO 3 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Sariaf Spa - via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	3873	BASIRAM	Xn; N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO MODIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Sariaf Spa - via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10726	SARCAP 80 WDG	T; N	TOSSICO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 23-40-41-43-50	S 1/2-13-20/21-29-36/37/39-45-60-61-63

ALLEGATO AL DECRETO 3 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Sepran Sas - via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	8212	OSSIRAM WP	Xn, N	NOCIVO; PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 20/22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Sepran Sas - via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	3.132	SEPR-OIL				S 2-13-20/21-29-61

ALLEGATO AL DECRETO 3 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Siapa Srl - via Felice Casati, 20 – 20124 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	12273	BLESAL XP	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/21/22-48/22-50-53-63-65-66-67	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61-62

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SIPCAM SPA - Via Carroccio, 6 - 20123 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	6961	BETOZON R	Xi - N	Irritante - Pericoloso per l'ambiente	R 43-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 3 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA SIPCAM SPA - Via Carroccio, 6 - 20123 Milano

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10409	ELIOS	Xi	Irritante	R 41-52-53	S 2-13-20/21-26-36/37/39-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI MODIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Tecomag Srl - via Bellaria, 356/a – 41010 S. Martino di Mugnano (Modena)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10315	AGROCYDE 5 EC	Xi, N	IRRITANTE, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61
2	12115	BARRACUDA	Xi, N	IRRITANTE, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 43-51-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE 3
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	6810	ATERAN LIQUIDO	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/21/22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61
2	1746	ATEROX 25 PB	N	Pericoloso per l'ambiente	R 51-53	S 2-13-20/21-29-61
3	7160	ATERAN 25 L	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/21/22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

06A05057

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.659/D53 del 5 maggio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

TALOFEN:

25 compresse 25 mg - A.I.C. n. 012611099;

CHEMICETINA:

Pomata oftalmica 1% - A.I.C. n. 002866162;

Soluzione otologica 1% - A.I.C. n. 002866198;

Pomata dermatologica 15 G 2% - A.I.C. n. 002866200;

Flacone sciroppo 60 G 2,5% - A.I.C. n. 002866212;

Polvere chirurgica 1 g - A.I.C. n. 002866236;

Collirio 5 ml 1% - A.I.C. n. 002866251;

CORTISON CHEMICETINA:

Flacone gocce 3 ML - A.I.C. n. 010495063;

KANENDOS:

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 024545067;

12 bustine 250 mg - A.I.C. n. 024545131;

Gran. sol. est. 60 g - A.I.C. n. 024545156;

FOSFORAL:

12 compresse orosolubili 1 g - A.I.C. n. 025843018;

GENTAMEN:

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 024727036;

TROFOCALCIUM:

12 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 022988036;

BUFLAN:

30 confetti 150 mg - A.I.C. n. 024587089;

CLAVULIN:

«250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml sospensione estemporanea con cucchiaino dosatore - A.I.C. n. 026138115;

12 compresse solubili 312, 5 mg - A.I.C. n. 026138141;

«500 mg/10 ml +50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 026138154;

«500 mg/10 ml + 100 mc/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 026138166;

«1000 mg/120 ml + 200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 20 ml - A.I.C. n. 026138178;

«2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone - A.I.C. n. 026138180.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A05159

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Glucantim» e «Lomudal»

Con determinazione n. aR.M.488/D54 del 5 maggio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

GLUCANTIM:

«1,5 g/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale - A.I.C. n. 001801012.

LOMUDAL:

«20 g/5 polvere per inalazione» 30 capsule - A.I.C. n. 022319014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aventis Pharma S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A05160

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con determinazione n. aR.M.122/D55 del 5 maggio 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

FRISTAMIN:

«5 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027076025.

DOXINOR:

5 capsule 100 mg - A.I.C. n. 022733012.

CLOPAN:

gocce bb 20 ml 0,4% - A.I.C. n. 022889036.

BIORITMUS:

«100 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 034737015.

FIRMAVIT:

20 capsule - A.I.C. n. 023115114;

30 capsule - A.I.C. n. 023115126;

10 flaconcini orali - A.I.C. n. 023115140;

IM 6 f. liof. + 6 f. solv. 3 ml - A.I.C. n. 023115165;

IM 10 f. liof. + 10 f. solv. 3 ml - A.I.C. n. 023115177.

ASMALENE:

aerosol 10 ml 0,8% 200 dosi - A.I.C. n. 026923019.

STAFICYN:

IM 1 fl. + 1 f. 2,5 ml - A.I.C. n. 017999018.

KANAMICINA:

IM 1 fl. 0,5 g - A.I.C. n. 016636019;

IM fl. 1 g - A.I.C. n. 016636021.

FIRMACORT:

10 compresse 4 mg - A.I.C. n. 022785012;

ritardo 10 confetti 4 mg - A.I.C. n. 022785024;

ritardo 10 confetti 8 mg - A.I.C. n. 022785036;

3 fiale liof. 8 mg + 3 fiale - A.I.C. n. 022785051;

3 fiale liof. 20 mg + 3 fiale - A.I.C. n. 022785075.

UROVAL:

«200 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 024600013;

«400 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 024600025.

DICLO:

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 022262024;

IM 1 flac. 500 mg + 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 022262051.

DIEVRIL:

30 capsule - A.I.C. n. 020800037;

IM 6 f. liof. + 6 f. solv. 3 ml - A.I.C. n. 020800049;

IM 10 f. liof. + 10 f. solv. 3 ml - A.I.C. n. 020800052.

FIRMACEF:

IM 1 fl. liof. 1 g + f. - A.I.C. n. 024140016;

IM 1 fl. liof. 500 mg + f - A.I.C. n. 024140028;

IM 1 flac. liof. 250 mg + 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 024140030;

IV 1 fl. liof. 1 g + f - A.I.C. n. 024140042;

IV 1 fl. liof. 500 mg + f - A.I.C. n. 024140055;

IV 1 flac. liof. 500 mg + 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 024140067.

FOLINEMIC FERRO:

«40 mg soluzione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 032089017.

CALCIBEN:

5 fiale 50 UI + 5 siringhe - A.I.C. n. 028114041;

5 fiale 100 UI + 5 siringhe - A.I.C. n. 028114054;

spray 200 UI 1,6 ml - A.I.C. n. 028114155.

DERMAVAL:

unguento 30 g - A.I.C. n. 025804030;

«forte» unguento 20 g 0,3% - A.I.C. n. 025804055.

PUERZYM:

gocce 10 flaconcini 100 mg - A.I.C. n. 025493014;

30 compresse 60 mg - A.I.C. n. 025493026.

CARNUM:

«1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 026288023;

«2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 026288047;

«2 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 026288050.

STARSET:

collutorio flac. 50 ml - A.I.C. n. 032225017;

collutorio flac. 30 ml - A.I.C. n. 032225029;

soluzione 20 fazzoletti imbevuti - A.I.C. n. 032225031;

soluzione 30 fazzoletti imbevuti - A.I.C. n. 032225043;

soluzione 50 fazzoletti imbevuti - A.I.C. n. 032225056.

TOBREX:

IM 1 fl. pv 100 mg - A.I.C. n. 024968036.

BETACEF:

IM 1 flac. 1 g + 1 fiala - A.I.C. n. 024694034.

IDRUM:

1 flac. nebulizzatore 50 ml - A.I.C. n. 025865015;

1 flac. nebulizzatore 100 ml - A.I.C. n. 025865027;

1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 025865039.

UROGRAM:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 021128018;

20 compresse 1 g - A.I.C. n. 021128020.

TETRAFOSAMMINA:

8 capsule 250 mg - A.I.C. n. 015487022.

RENOZEF:

30 bustine 400 mg - A.I.C. n. 028761017;

30 bustine 600 mg - A.I.C. n. 028761029.

RESIZEM:

16 capsule rigide 180 mg - A.I.C. n. 028632014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta F.I.R.M.A. S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A05161

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olsalazina Carlo Erba»

Con determinazione n. aR.M.1021/D56 del 15 maggio 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

OLSALAZINA CARLO ERBA:

100 capsule 250 mg - A.I.C. n. 029404011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia A.B. (rappresentata in Italia dalla ditta Pharmacia Italia S.p.a.) titolare delle autorizzazioni.

06A05162

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni dei comuni di San Severo, Trani, Lizzano, Melissano, Taviano, Ugento, Bari, Triggiano, Corato, Mola di Bari, Putignano, Andria, Erchie, Torre Santa Susanna, Bovino, San Giovanni Rotondo, Acquarica del Capo, Botrugno, Campi Salentina, Monteroni di Lecce, San Donato di Lecce, Cavallino, Trepuzzi, Manduria, Statte, Palagiano, Canosa di Puglia, Monteleone di Puglia, Santa Cesarea Terme.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 10 maggio 2006 e riguardano i territori dei comuni di San Severo, Trani, Lizzano, Melissano, Taviano, Ugento, Bari, Triggiano, Corato, Mola di Bari, Putignano, Andria, Erchie, Torre Santa Susanna, Bovino, San Giovanni Rotondo, Acquarica del Capo, Botrugno, Campi Salentina, Monteroni di Lecce, San Donato di Lecce, Cavallino, Trepuzzi, Manduria, Statte, Palagiano, Canosa di Puglia, Monteleone di Puglia, Santa Cesarea Terme. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

06A05158

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-126) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.